

CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Intendenza di Finanza Milano n. 3/6746/92 del 27.06.1992

| Numero di Iscrizione all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari | Cognome | Nome |
|---|---------|------|
| | | |

Proposta Contrattuale Nº

PARTE I - PROPOSTA CONTRATTUALE

Io/Noi sottoscritto/i (di seguito il "Cliente" o collettivamente i "Clienti"):

1° INTESTATARIO

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA PROV. NAZIONALITA'

RESIDENZA (VIA e N. CIVICO) CAP e LOCALITÀ'

PROV. STATO

TEL. CELLULARE (o in mancanza fisso)

POSTA ELETTRONICA

ESTREMI DEL DOCUMENTO:

NUMERO

DATA E LUOGO RILASCIO DATA SCADENZA

2° INTESTATARIO

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA PROV. NAZIONALITA'

RESIDENZA (VIA e N. CIVICO) CAP e LOCALITÀ'

PROV. STATO

TEL. CELLULARE (o in mancanza fisso)

POSTA ELETTRONICA

ESTREMI DEL DOCUMENTO:

NUMERO

DATA E LUOGO RILASCIO DATA SCADENZA

Identificativo cliente esecutore dell'apertura rapporto (da compilare con i dati di chi agisce per conto del nominativo intestatario che risulta minorenne o incapace all'atto della sottoscrizione)

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA PROV. NAZIONALITA'

RESIDENZA (VIA e N. CIVICO) CAP e LOCALITÀ'

PROV. STATO

TEL. CELLULARE (o in mancanza fisso)

POSTA ELETTRONICA

ESTREMI DEL DOCUMENTO:

NUMERO

DATA E LUOGO RILASCIO DATA SCADENZA

INDIRIZZO COMUNICAZIONI [Da compilare solo se diversi da quelli del 1º intestatario sopra indicato. In caso di mancata compilazione gli invii saranno effettuati alla residenza del 1º intestatario].

| COGNOME | | NOME | | | |
|----------------|-----------|-------|-----------------|-----|--|
| INDIRIZZO | | PROV. | CAP E LOCALITA' | | |
| TELEFONO FISSO | CELLULARE | | • | FAX | |

Premesso che:

- il Cliente ha interesse a disciplinare con un unico accordo contrattuale tutti i servizi di investimento indicati di seguito (di seguito i "Servizi") di cui riterrà di avvalersi (di seguito il "Contratto");
- il Cliente è consapevole che nel caso di conclusione del Contratto non è obbligato ad usufruire di tutti i Servizi della Banca;
- il Cliente ha preso atto che i Servizi e le attività di cui al presente Contratto non comportano garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e che la Banca, nell'esecuzione degli incarichi, non promette il risultato utile dell'attività svolta;
- il Cliente dichiara di avere ricevuto, letto e compreso, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, il documento denominato "Informativa Preliminare alla Clientela" che contiene, tra l'altro, le informazioni:
 - I. sulla Banca, sui servizi di investimento che offre e sugli strumenti finanziari, nonché i rischi ad essi connessi;
 - II. sulla trattazione dei reclami della clientela;
 - III. sulla politica di classificazione della clientela;
 - IV. sulla politica di gestione dei conflitti di interesse in relazione ai Servizi;
 - V. sulla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini;
 - VI. sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;
 - VII. sui costi ed oneri connessi ai Servizi e sugli incentivi che la Banca percepisce in relazione ai Servizi.



- il Cliente dà atto di aver ricevuto, letto e compreso, in tempo utile prima della sottoscrizione del Contratto, le Norme Contrattuali relative ai Servizi, nonché le condizioni economiche contenenti le informazioni inerenti i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei Servizi;
- attraverso la compilazione di apposito questionario (denominato "Intervista con il Cliente"), approvato e firmato dal Cliente, sono state acquisite dalla Banca informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizi richiesto, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite e agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
- in base alle informazioni fornite, al Cliente è stato assegnato un dato profilo finanziario;
- il Cliente ha compreso la natura dei Servizi e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché i rischi ad essi connessi, e conseguentemente il Cliente è stato messo in grado di assumere le decisioni in modo consapevole;
- la classificazione quale cliente al dettaglio, cliente professionale ovvero controparte qualificata sarà successivamente comunicata dalla Banca al Cliente:
- il Cliente dà atto infine che gli è stato altresì illustrato e consegnato apposito questionario, compilato sulla base delle indicazioni dal medesimo fornite, al fine di definire il suo profilo di rischio antiriciclaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Preso atto delle condizioni del Contratto per la prestazione dei servizi di investimento, che dichiara di accettare, il Cliente propone alla Banca di concludere un contratto avente ad oggetto i seguenti Servizi:

- Ricezione e trasmissione di ordini;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- Negoziazione per conto proprio di prodotti e strumenti finanziari;
- Collocamento con o senza assunzione di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente di prodotti e strumenti finanziari;
- Distribuzione e collocamento del servizio di gestione di portafogli;
- Consulenza in materia di investimenti su base non indipendente.

| | | _ | |
|------|-------|--------|------|
| oaiT | loaia | Rappoi | rto: |

| ☐ Cliente/i consumatore/i | ☐ Cliente/i nell'esercizio della sua/propria attività professionale o imprenditoriale |
|---|--|
| Il Cliente prende atto che in caso di cointesta firma DISGIUNTA | zione, i cointestatari avranno facoltà di disporre dei rapporti contrattuali oggetto del Contratto con |

Sottoscrizione della proposta

Il Cliente dichiara che la sottoscrizione del presente modulo contrattuale costituisce una sua proposta che potrà essere accettata secondo le seguenti modalità:

- sottoscrizione contestuale, attraverso il rilascio di una copia del contratto debitamente sottoscritto da soggetto abilitato a rappresentare la Banca e, pertanto, il contratto si intenderà concluso alla data indicata nel presente modulo contrattuale;
- qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte del soggetto abilitato a rappresentare la Banca, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Cliente riceverà espressa accettazione da parte della Banca, comunicata a mezzo raccomandata AR, lettera semplice o altro mezzo di comunicazione.

Il Cliente acconsente a che la Banca, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico della Finanza) nell'effettuazione delle operazioni derivanti dallo svolgimento dei Servizi agisca in nome proprio e per conto del Cliente stesso.

Il presente Contratto è redatto in forma scritta ovvero, previo accordo delle parti, sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Il Cliente dichiara che una copia del presente Contratto e dei relativi allegati gli viene consegnata al momento della sottoscrizione.

La Banca si riserva di respingere la proposta contrattuale nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato o completo, recante abrasioni, cancellature o informazioni non coerenti o riferite a documenti scaduti alla data di sottoscrizione, restituendolo al sottoscrittore. Inoltre la Banca si riserva la facoltà di respingere la proposta contrattuale quando, a suo insindacabile giudizio, risulti non compatibile con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che il contratto venga concluso per finalità illecite o ritenute anomale.

Il Cliente prende atto che i rapporti con la presente accesi, così come gli altri che sono/verranno aperti a suo nome, potranno essere trasferiti da una dipendenza ad altra della Banca, d'intesa con il Cliente, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto: l'eventuale variazione del numero distintivo dei rapporti, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce novazione degli stessi.

Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ed autorizzazione ad eseguire gli ordini fuori da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione - Modalità di prestazione dei Servizi - "Execution only"

Dopo aver letto e compreso la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini contenuta nell'Informativa Preliminare ricevuta prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, il Cliente dichiara di accettare la strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini della Banca ed autorizza quest'ultima ad eseguire gli ordini, laddove previsto, anche al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione.

Con riferimento alla modalità di prestazione dei Servizi di esecuzione degli ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione ordini, il Cliente prende atto che la Banca non fornirà il servizio in modalità di mera esecuzione (cd. Execution Only) e, pertanto, qualora venga richiesta tale tipologia di Servizio la Banca non sarà in alcun modo obbligata a fornirlo.

| LUOGO | DATA |
|-----------------------|-----------------------|
| | |
| FIRMA 1° INTESTATARIO | FIRMA 2° INTESTATARIO |



Diritto di recesso

Il Cliente prende atto che l'efficacia dei contratti relativi ai servizi di collocamento di strumenti finanziari, di gestione di portafogli individuali e di negoziazione per conto proprio, se conclusi fuori dai locali della Banca, è sospesa ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 58/1998 per la durata di sette giorni di calendario decorrenti dalla sottoscrizione del contratto da parte del Cliente.

Entro detto termine il Cliente potrà esercitare, senza alcuna spesa, onere o corrispettivo, il diritto di recesso nei confronti della Banca mediante comunicazione scritta da indirizzare alla Banca ovvero al Consulente Finanziario abilitato all'Offerta Fuori Sede indicato in calce al contratto od a quello successivamente assegnato.

Il Cliente prende atto che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998 per offerta fuori sede si intendono la promozione ed il collocamento presso il pubblico a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività. Non costituisce offerta fuori sede: a) l'offerta effettuata nei confronti dei clienti professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza); b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.

Quanto indicato non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

Il Cliente prende atto che per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

| LUOGO | DATA |
|-----------------------|-----------------------|
| | |
| | |
| FIRMA 1º INTESTATARIO | FIRMA 2° INTESTATARIO |

In relazione al regolamento contrattuale riportato nella presente Proposta dichiaro di aver preso visione e di approvare le condizioni economiche e le clausole di seguito indicate, anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342, comma 2 del Codice Civile, e di confermare senza eccezioni le autorizzazioni in esse contenute a favore della Banca:

SEZIONE I – "Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente"

Art. 2 (Reclami - Mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - Condizione di procedibilità); Art. 8, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza); Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie); Art. 11 (diritto di compensazione ed operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari); Art. 13 (modifica unilaterale delle condizioni); Art. 14 (modalità di verifica di comunicazioni ed ordini); Art. 17 (foro competente).

SEZIONE II - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO DI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI E DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

Sottosezione I – Norme comuni che regolano la prestazione dei Servizi

Art. 4, comma 4 (Cointestazione del contratto – profilatura della cointestazione); Art. 6 (Durata del contratto, recesso e clausola risolutiva espressa); art. 7 (Modifiche al contratto); Art. 8, comma 1 (Esonero da responsabilità della Banca); Art. 11, comma 1 (Autorizzazione ad agire in nome proprio e per conto del Cliente); Art. 12 (Limitazioni alla prestazione dei Servizi); Art. 13, comma 3 (Obblighi di segnalazione - esonero da responsabilità della Banca); Art. 20 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie).

Sottosezione II - Norme speciali relative ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini in conto terzi e negoziazione per conto proprio di Strumenti Finanziari

Art. 23 (Conferimento degli ordini); Art. 26 (Obblighi di segnalazione della Banca); Art. 27 (Astensione della Banca dalla conclusione di una transazione); Art. 31 (Responsabilità della Banca); Art. 32, comma 2 (Approvazione tacita del rendiconto da parte del Cliente); Art. 36 (Garanzie relative alle operazioni richieste - Margini di garanzia).

Sottosezione III - Norme speciali relative al servizio di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati diversi da warrant, covered warrant e certificates

Art. 40, commi 3 e 5 (Facoltà della Banca di addebitare i margini sul conto corrente ordinario); Art. 43 (Limitazione di responsabilità); Art. 44 (Recesso); Art. 46 (Inadempimento del Cliente); Art. 47, comma 2 (Facoltà della Banca di chiudere anticipatamente le posizioni); Art. 49 (Obblighi della Banca).

Sottosezione IV - Norme che regolano il servizio di Collocamento e distribuzione di Prodotti

Art. 54, commi 2 e 3 (Esclusione della possibilità di operare ad iniziativa del cliente); Art. 57, comma 5 (Approvazione tacita del rendiconto da parte del cliente).



SEZIONE III - NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SU BASE NON INDIPENDENTE

Art. 2 (Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto); Art. 4 (Oggetto del Contratto ed ambito del Servizio); Art. 6 (Dichiarazioni da parte del Cliente); Art. 8 (Durata del Contratto e recesso); Art. 9 (Modifiche al Contratto); Art. 10 (Invio di comunicazioni e di documentazione); Art. 12 (Reclami); Art. 13 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie); Art. 15 (Foro competente).

| DATA | |
|-----------------------|-----------------------|
| | |
| | |
| FIRMA 1° INTESTATARIO | FIRMA 2° INTESTATARIO |

ATTESTAZIONE DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, attesta, sotto la propria responsabilità, di aver effettuato l'adeguata verifica mediante compilazione dell'apposito questionario e aver identificato il/ciascun soggetto di cui alla presente proposta contrattuale, mediante acquisizione di idoneo documento identificativo e del codice fiscale/partita iva, e che la/e firma/e é/sono stata/e personalmente apposta/e alla propria presenza dal/i citato/i soggetto/i, le cui generalità sono state esattamente riportate.

| LUCCOEDATA | |
|--------------|--|
| LUOGO E DATA | |

FIRMA DEL CONSULENTE FINANZIARIO ABILITATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

PARTE II - CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI APPLICATE PER I SERVIZI DI INVESTIMENTO

TITOLI NEGOZIAZIONE

RACCOLTA ORDINI

| BOT TRIMESTRALI – COMMISSIONI % BOT TRIMESTRALI – CTV MINIMO BOT TRIMESTRALI – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,2 % 8 € 5 € |
|--|-----------------------|
| BOT SEMESTRALI – COMMISSIONI % BOT SEMESTRALI – CTV MINIMO BOT SEMESTRALI – SPESE AMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,35 % 8 € 5 € |
| BOT ANNUALI – COMMISSIONI % BOT ANNUALI – CTV MINIMO BOT ANNUALI – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,4 % 8 € 5 € |
| TITOLI DI STATO – COMMISSIONI % TITOLI DI STATO – CTV MINIMO TITOLI DI STATO – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,5 % 8 € 5 € |
| OBBLIGAZIONI ITALIA – COMMISSIONI % OBBLIGAZIONI ITALIA – CTV MINIMO OBBLIGAZIONI ITALIA - SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,5 % 8 € 5 € |
| OBBLIGAZIONI PROP. EMISS. – COMMISSIONI % OBBLIGAZIONI PROP. EMISS. – CTV MINIMO OBBLIGAZIONI PROP. EMISS SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,4 % 8 € 0 € |
| OBBLIGAZIONI ESTERE - COMMISSIONI % OBBLIGAZIONI ESTERE - CTV MINIMO OBBLIGAZIONI ESTERE - SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0.5 % 10 € 10 € |
| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - COMMISSIONI % OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - CTV MINIMO OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ITALIA - SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0,5 % 8 € 5 € |
| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PROP. EMISS - COMMISSIONI % | 0,5 % |



| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PROP. EMISS – CTV MINIMO | 8€ |
|--|--------|
| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI PROP. EMISS - SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0€ |
| | |
| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO COMMISSIONI % | 0,5 % |
| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO. – CTV MINIMO | 8€ |
| OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI ESTERO SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 10€ |
| AZIONI / DIRITTI ITALIA - COMMISSIONI % | 0,7 % |
| AZIONI / DIRITTI ITALIA – CTV MINIMO | 10€ |
| AZIONI / DIRITTI ITALIA – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 5€ |
| AZIONI / DIRITTI PROP. EMISS - COMMISSIONI % | 0,7 % |
| AZIONI / DIRITTI PROP. EMISS – CTV MINIMO | 8€ |
| AZIONI / DIRITTI PROP.EMISS – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0€ |
| AZIONI / DIRITTI ESTERI - COMMISSIONI % | 0,7 % |
| AZIONI / DIRITTI ESTERI – CTV MINIMO | 30 € |
| AZIONI / DIRITTI ESTERI – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 10 € |
| WARRANT ITALIA - COMMISSIONI % | 0,7% |
| WARRANT ITALIA – CTV MINIMO | 10€ |
| WARRANT ITALIA – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 5€ |
| WARRANT PROP. EMISS - COMMISSIONI % | 0,7 % |
| WARRANT PROP. EMISS – CTV MINIMO | 8€ |
| WARRANT PROP. EMISS – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 0€ |
| WARRANT ESTERI - COMMISSIONI % | 0,7 % |
| WARRANT ESTERI – CTV MINIMO | 30 € |
| WARRANT ESTERI – SPESE EMISS. NOTE INF./FISSATI | 10€ |
| ASTA BOT – CON SCADENZA FINO A 80 GG - COMMISSIONI | 0,03 % |
| ASTA BOT – CON SCADENZA FINO A 140 GG - COMMISSIONI | 0,05 % |
| ASTA BOT – CON SCADENZA FINO A 270 GG - COMMISSIONI | 0,1 % |
| ASTA BOT – CON SCADENZA FINO A 370 GG – COMMISSIONI | 0,15 % |
| CONDIZIONI GENERALI | |
| TITOLI ITALIA – SPESE PER ORDINE INESEGUITO | 3 € |
| TITOLI ESTERI – SPESE PER ORDINE INESEGUITO | 5€ |
| TITOLI ITALIA – SPESE OPERAZIONI P/T | 10€ |
| TITOLI ESTERI – SPESE OPERAZIONI P/T | 10€ |
| TITOLI COMMISSIONI INTERVENTO | |
| OUT – EURO – COMMISSIONI % | 0,15 % |
| | |

Per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non è prevista alcuna remunerazione a favore della Banca. La Banca, quale sostituto d'imposta, applicherà alle transazioni in valori mobiliari disposte dalla clientela la tassazione sulle rendite finanziarie prevista dalla normativa fiscale pro tempore vigente.



PARTE III - NORME CONTRATTUALI

SEZIONE I

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

Riportiamo di seguito le Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente (di seguito le "Condizioni Generali") applicabili agli eventuali rapporti già accesi e/o che saranno formalizzati tra Lei/Voi e la scrivente Banca Aletti & C. S.p.A. (di seguito la "Banca"), con esclusione di ogni effetto novativo per i rapporti eventualmente già in essere.

Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro formalizzati con la scrivente Banca, è inteso che gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno di essi, anche dalle seguenti Condizioni Generali.

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la clientela

1. Nei rapporti con la clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ..

Art. 2 - Reclami - Mezzi di tutela stragiudiziale - Mediazione finalizzata alla conciliazione - Condizione di procedibilità

- 1. Nel caso in cui sorga un contrasto tra il cliente e la Banca relativamente all'interpretazione ed applicazione dei contratti relativi ai servizi prestati dalla Banca, il cliente può presentare un reclamo alla Banca con una delle seguenti modalità:
 - a mezzo lettera, con consegna a mano, a fronte del rilascio di ricevuta, presso una qualsiasi delle filiali della Banca;
 - a mezzo lettera, con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Aletti c/o Banco BPM S.p.A Gestione Reclami Via Polenghi Lombardo 13 26900 Lodi
 - a mezzo web, attraverso la Sezione "Contattaci" "Reclami" del sito Internet della Banca;
 - a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: reclam@bancobpm.it;
 - a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.
- entro trenta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai servizi di pagamento
- entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di investimento;
- entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi.
- 2. Se il cliente non è soddisfatto dell'esito del reclamo, o non ha ricevuto risposta entro il temine previsto, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale o di mediazione per la conciliazione di seguito descritte.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento, nonché contratti e servizi assicurativi (ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari), il cliente potrà:

- rivolgersi, ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel prosieguo anche "TUB"), all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), qualora la pretesa abbia un valore non superiore a Euro 100.000 se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro o senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal cliente; può essere presentato per conto del cliente da una associazione di categoria alla quale lo stesso aderisca o da altro rappresentante a ciò autorizzato. In tali casi il ricorso è sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura. Il ricorso è redatto utilizzando la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico e può essere, alternativamente: inviato direttamente secondo le modalità indicate sulla modulistica alla segreteria tecnica del collegio competente e a qualunque filiale della Banca d'Italia o presentato presso tutte le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano decorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Se il cliente propone il ricorso di cui sopra deve darne tempestiva comunicazione alla Banca inviandole copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui all'art. 128-bis TUB sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo (www.arbitrobancariofinanziario.it); oppure in alternativa:
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Nel caso di contratti e servizi assicurativi (ad eccezione delle polizze che costituiscono prodotti finanziari) inoltre, il Cliente potrà in alternativa rivolgersi anche all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), consultando il sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami, nel quale si possono ottenere le informazioni e la modulistica necessaria.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto servizi ed attività di investimento il cliente potrà alternativamente:

- rivolgersi ai sensi dell'art 2 comma 5-bis D.Lgs. 179/2007 all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito anche "ACF") istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, qualora la richiesta non abbia valore superiore a Euro 500.000, non siano pendenti anche su iniziative della Banca a cui il cliente abbia aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso è predisposto ed inviato all'ACF secondo le modalità rese note da quest'ultimo all'interno del proprio sito Internet. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca, se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale. Ulteriori informazioni sul sistema di risoluzione delle controversie di cui alla Delibera Consob 19602 sono reperibili sul sito Internet dell'Organismo. Il diritto del cliente di rivolgersi all'ACF è sempre esercitabile anche qualora siano presenti nei contratti stipulati con la Banca clausole di rinuncia o clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale; oppure in alternativa:
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo di cui al comma 1, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.



- 3. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
- 4. Il cliente prende altresì atto che l'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e s.m. i. ha tra l'altro stabilito che chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire un procedimento di mediazione ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 28/2010, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n. 179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n. 385/1993, per le materie ivi regolate.
- 5. In relazione alla richiamata previsione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo, i contraenti concordano sin d'ora di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.
 - Tuttavia, il cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presentando la relativa domanda di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.
 - Sia il procedimento di cui all'art. 128-bis TUB avanti l'Arbitro Bancario Finanziario, e il ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 179/2007 dell'ACF assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010, alla condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010.
- 6. Nel rispetto della libertà di scelta dell'Organismo, i contraenti anche dopo la sottoscrizione del presente contratto potranno comunque concordare di rivolgersi ad un altro Organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità di attivazione del procedimento di cui all'art. 128-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e cioè il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito dalla Banca d'Italia, nonché la facoltà di esperire il procedimento di cui al D.Lgs. n. 179 del 8 ottobre 2007 e cioè il ricorso all'ACF, qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento.
- 7. Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ABF e l'ACF fanno parte (di seguito, gli "Organismi ADR"). Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela

- 1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
- 2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
- 3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ, è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente.
- 4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 comma 3 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento Contratto Quadro".

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca

- 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
- 2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, i mezzi di pagamento ivi compresi i titoli di credito nonché i documenti in genere, diretti o intestati alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla clientela

- 1. L'invio al cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca anche relativi alle presenti condizioni saranno indirizzati al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.
- 2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno indirizzati dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono vincolanti ed efficaci a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

- 1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentario, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
- 2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. Salvo diverso accordo scritto, vale come firma depositata da parte del cliente quella apposta dal medesimo in sede di sottoscrizione del contratto inerente ai relativi rapporti.



2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

- 1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà alle stesse conferite.
- 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà conferite alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e non sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla ricezione della predetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.
- 3. Salvo disposizione contraria del cliente, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente alla formalizzazione del relativo contratto, non determina revoca implicita delle eventuali precedenti autorizzazioni.
- 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere formalizzata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà conferite deve essere formalizzata da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
- 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

- 1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con ogni valido effetto nei confronti della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente ali altri.
- 2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che dovessero configurarsi, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
- 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogo diritto di disposizione si configura in capo agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitare congiuntamente il predetto diritto, nonché in capo al legale rappresentante dell'incapace.
- 4. Nei casi di cui al precedente comma, al fine del valido ed efficace compimento degli atti inerenti al rapporto nei confronti della Banca, sarà necessaria la volontà di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi sia stata comunicata alla Banca opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

- 1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte i predetti crediti.
- 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo formalizzate o costituite a favore della Banca garantiranno anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

- 1. Quando esistono tra la Banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
- 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione rispetto all'esecuzione della quale non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
- 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 10, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
- 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo"), salvo diverso specifico accordo scritto con il cliente stesso.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti

- 1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte pure in caso di cointestazione in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
- 2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il cliente ha diritto di dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni

- 1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere sono indicate in contratto.
- 2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni e pattuizioni speciali applicabili ai singoli rapporti con il cliente e fermo restando quanto previsto dal comma 4 relativamente ai servizi di pagamento, nei contratti a tempo indeterminato la Banca può modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, qualora sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; negli altri contratti di durata tale facoltà di modifica potrà avere ad oggetto unicamente condizioni, previste dal contratto, diverse dai tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.



- 3. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con preavviso di due mesi e s'intenderanno approvate ove il cliente non receda dal contratto entro tale termine. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni in vigore, senza alcuna spesa aggiuntiva.
- 4. Qualora le modifiche unilaterali abbiano ad oggetto la prestazione di "servizi di pagamento" disciplinati dalle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento Contratto Quadro" ovvero le condizioni e le informazioni ad esso relative fornite al cliente ai sensi dell'articolo 126 quater comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, le stesse saranno comunicate al cliente, nel rispetto dell'articolo 126 sexies del medesimo Decreto, come previsto dall'articolo 15 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento Contratto Quadro", con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta e si riterranno accettate qualora il cliente non receda entro tale termine. L'eventuale recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.

Art. 14 - Comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente

1. In tutti i casi di comunicazioni od ordini non presentati direttamente dal cliente, alla Banca incombe esclusivamente di verificare, sui documenti come pervenuti (a mezzo posta; tramite incaricati; via telefax; ecc.), la conformità delle firme con quelle depositate dal cliente o dai nominativi autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca.

Art. 15 - Oneri fiscali e spese

- 1. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente sono a carico dello stesso.
- 2. Sono pure ad esclusivo carico del cliente le spese che la Banca avesse a sostenere per la tutela e il recupero del proprio credito, nonché le spese conseguenti a sequestri e pignoramenti su somme, strumenti finanziari e/o valori depositati.

Art. 16 - Legge applicabile

1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo diverso accordo scritto, dalla legge italiana.

Art. 17 - Foro competente

- 1. Foro competente per eventuali controversie fra la Banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della Banca o, in alternativa, quello della dipendenza della Banca presso la quale sono costituiti i rapporti.
- 2. Sia il cliente che la Banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della Banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.
- 3. Se il cliente è classificato quale "consumatore", ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo") e s.m.i., il cliente e la Banca convengono che il Foro competente sia quello in cui il cliente ha la residenza o il domicilio, salvo diversa previsione di legge.

Art. 18 – Obblighi di riservatezza

1. La Banca adotterà ogni opportuna precauzione per garantire la riservatezza delle informazioni trattate nella prestazione dei servizi.

SEZIONE II

NORME RELATIVE AI SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, NEGOZIAZIONE PER CONTO
PROPRIO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI DI INVESTIMENTO

SOTTOSEZIONE I

Norme comuni che regolano la prestazione dei Servizi

Art. 1 – Glossario

- 1. Glossario: i termini in appresso indicati assumono il seguente significato (precisandosi che i termini definiti al singolare hanno il medesimo significato anche quando sono usati al plurale e viceversa):
 - Banca: Banca Aletti & C. S.p.A..
 - Classificazione: la ripartizione della clientela in cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata.
- Canali Diretti: si intendono i servizi di Internet e Telephone Banking (Call Center) che il Cliente può utilizzare previa sottoscrizione di apposito contratto.
- Cliente: la/e persona/e fisica/fisiche o giuridica/qiuridiche che usufruisce/ono dei Servizi offerti dalla Banca.
- Cliente al dettaglio: categoria di clienti alla quale la Normativa di Riferimento riserva il massimo livello di tutela informativa. È il Cliente diverso dal Cliente Professionale e dalla Controparte Qualificata.
- Cliente professionale: clienti in capo ai quali l'ordinamento presume la sussistenza di esperienza, conoscenza e competenza elevate, tali da consentire di assumere in modo consapevole le proprie decisioni in materia di investimenti; il Cliente professionale può essere individuato espressamente come tale dalla Normativa di Riferimento ("Cliente professionale di diritto") ovvero richiedere di essere classificato come tale, in presenza di taluni requisiti indicati dalla Normativa di Riferimento ("Cliente professionale su richiesta").
- Codice LEI (Legal Entity Identifier): codice alfanumerico di univoco di 20 caratteri alfanumerici attribuito ai soggetti diversi dalle persone fisiche per identificare le parti di operazioni finanziarie di tutto il mondo in tutti i mercati e sistemi giuridici.
- Controparte qualificata: sono gli stessi soggetti considerati clienti professionali di diritto, i quali, nella prestazione di determinati servizi di investimento (esecuzione ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione di ordini) non necessitano di gran parte delle tutele derivanti dall'applicazione delle regole di comportamento definite dalla normativa.
- Collocamento: si intende il servizio e l'attività di investimento avente ad oggetto l'assunzione a fermo e/o il collocamento di prodotti e strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; nonché il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.
- Consulenza in materia di investimenti: si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente.
- Consulenza generica: l'illustrazione generica al Cliente delle diverse tipologie di Strumenti Finanziari ovvero la pianificazione del portafoglio suddividendo il medesimo per tipi di Strumenti Finanziari individuati percentualmente.
- Consumatore: la persona fisica definita come tale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
- Contratto: il contratto per la prestazione del Servizi, comprensivo delle presenti norme contrattuali e dei relativi allegati.



- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti:** è il servizio avente ad oggetto la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione.
- Incentivi: rappresentano i compensi ricevuti e/o pagati da/a terzi soggetti all'/dall'intermediario in relazione ai servizi prestati ai clienti.
- **Mera esecuzione** (cd. Execution Only): modalità di prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e di ricezione e trasmissione di ordini che esclude la Valutazione dell'Appropriatezza.
- **Negoziazione per conto proprio:** si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta ed in relazione a ordini dei clienti.
- **Normativa di Riferimento:** la normativa italiana vigente sia di carattere primario che secondario in quanto applicabile alla Banca nella prestazione dei Servizi, inclusa la normativa in materia di prestazione dei servizi e delle attività di investimento, dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari e, comunque, quella riguardante in genere il mercato finanziario, ed ogni successiva modifica ed integrazione della stessa. Con l'espressione "Normativa di Riferimento" si intende, inoltre, la normativa in materia di antiriciclaggio e la normativa in tema di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni delle stesse.
- Offerta fuori sede: la promozione e il collocamento presso il pubblico a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. Non costituisce offerta fuori sede a) quella effettuata nei confronti dei clienti professionali, come individuati ai sensi dell'art. 6, commi 2-quinquies e 2-sexies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e modifiche (Testo Unico della Finanza, di seguito "TUF"); b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. Quanto sopra non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.
 Parti: il Cliente e la Banca, qualora menzionati congiuntamente.
- **Prodotti e/o Prodotti Finanziari:** si intendono gli Strumenti Finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, inclusi i i prodotti di investimento assicurativi; non costituiscono invece prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
- Prodotti Finanziari Black List: i Prodotti Finanziari complessi elencati nei punti da (I) a (V) dell'Allegato alla Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, ossia: (a) Prodotti Finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività; (b) Prodotti Finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale; (c) Prodotti Finanziari esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi; (d) Strumenti Finanziari derivati non negoziati su mercati regolamentati diversi da warrants, covered warrants e certificates, con finalità diverse da quelle di copertura; (e) Prodotti Finanziari strutturati, non negoziati in sedi di negoziazione, il cui risultato finanziario (c.d. pay-off) non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.
- **Prodotti illiquidi:** come definiti dalla Consob con propria comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 e successive modifiche e integrazioni (c.d. di terzo livello), i prodotti finanziari che presentano difficoltà di smobilizzo a prezzi significativi, quali, in via indicativa e non esaustiva, le obbligazioni bancarie, che non siano negoziate in alcuna sede di negoziazione; le polizze finanziarie di Ramo III, V e Multiramo.
- **Profilatura:** l'assegnazione alla clientela di un profilo sulla base della conoscenza ed esperienza, dei diversi obiettivi di investimento, nonché della situazione finanziaria dalla stessa comunicata.
- **Proposta Contrattuale:** la proposta contrattuale sottoscritta dalla Banca in relazione alla prestazione dei Servizi.
- Questionario di Profilatura (o anche "Intervista con il Cliente"): il questionario compilato dal Cliente e relativo alla conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite ed agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.
- **Regolamento Intermediari:** ovvero il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (adottato con dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive integrazioni e modifiche).
- Ricezione e trasmissione di ordini: è il servizio con cui l'intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o vendita di Strumenti finanziari dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad altro intermediario per la sua esecuzione.
- Servizi: si intendono i seguenti servizi e attività di investimento prestati dalla Banca: negoziazione di ordini per conto proprio di prodotti e strumenti finanziari; esecuzione di ordini per conto del clienti; assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente e il collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; ricezione e trasmissione di ordini; consulenza in materia di investimenti su base non indipendente; nonché i servizi accessori di intermediazione in cambi e di concessione di finanziamenti ad investitori.
- **Servizio di firma elettronica avanzata:** il servizio che consente al cliente di sottoscrivere la documentazione relativa ai prodotti e servizi della Banca su tablet mediante firma elettronica avanzata, dettagliatamente regolato con apposito contratto.
- **Servizio di Internet Banking:** per Servizio di Internet Banking si intende il servizio messo a disposizione dalla Banca al Cliente che consente allo stesso di effettuare, tramite collegamento telematico alla rete internet, operazioni di interrogazione e dispositive a valere sui rapporti individuati, incluso il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari e i correlati servizi di investimento.
- Società Prodotto: le società i cui prodotti e servizi sono collocati o distribuiti dalla Banca.
- **Strumenti finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2 del TUF.
- TUF (Testo Unico della Finanza): il decreto legislativo 24/02/1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
- Valutazione dell'adeguatezza: processo mediante il quale l'intermediario valuta, sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, se la specifica operazione consigliata (ovvero, se del caso più operazioni anche di segno diverso): a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la tolleranza al rischio; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o al servizio di investimento raccomandato.
- Valutazione dell'appropriatezza: processo con cui l'intermediario verifica che il cliente possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.

Art. 2 – Ambito di applicazione delle Norme comuni che regolano la prestazione dei Servizi

- 1. Le Norme comuni si applicano a tutti i Servizi prestati dalla Banca al Cliente, i quali si intenderanno disciplinati altresì dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente e dalle Norme speciali ad essi specificamente dedicate nelle singole Sezioni e sottosezioni.
- 2. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Norme comuni e dalle Condizioni Generali relative al rapporto Banca Cliente e dalle disposizioni contenute nelle Sezioni II, III e IV, prevalgono queste ultime.
- 3. Le predette disposizioni hanno effetto dal momento di conclusione del Contratto.

Art. 3 – Efficacia del Contratto

1. Il Contratto è concluso ed efficace nel momento in cui la Banca riceve, da parte del Cliente, copia della relativa proposta debitamente sottoscritta.



- 2. In caso di utilizzo del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione del presente Contratto da parte del Cliente, il presente Contratto si concluderà mediante scambio dei documenti informatici relativi alla proposta della Banca e alla accettazione del Cliente.
- 3. In caso di utilizzo del Servizio di firma elettronica avanzata la Banca consegnerà l'esemplare del presente Contratto al cliente mediante il Servizio di Internet Banking.
- 4. In caso di utilizzo di firma elettronica avanzata, il Cliente riconosce che i documenti informatici relativi alle disposizioni inerenti i Servizi soddisfano il requisito della forma scritta ex art. 1350 c.c. ed hanno la stessa validità legale dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Cointestazione del Contratto

- 1. Nel caso di cointestazione del Contratto si applica quanto previsto all'art. 9 delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente".
- 2. Il Cliente riconosce che gli Strumenti Finanziari nominativi acquistati o sottoscritti in esecuzione del Contratto saranno intestati a favore dell'intestatario espressamente indicato alla Banca dall'ordinante del Contratto al momento della comunicazione alla Banca della disposizione di acquisto o sottoscrizione o da altro intermediario in occasione del trasferimento dei titoli medesimi.
- 3. Qualora il Contratto sia cointestato, tutti gli intestatari riconoscono espressamente che tutte le informazioni contenute nel Questionario di profilatura e nei relativi allegati, così come l'aggiornamento dei dati stessi, avranno piena validità ed efficacia nei confronti di tutti.
- 4. Il Cliente riconosce che, in caso di cointestazione con facoltà sia di utilizzo disgiunto, sia di utilizzo congiunto, la Banca, per classificare e profilare la propria clientela, deve pretendere il concorso di tutti i contestatari che, pertanto, a tale fine verranno considerati un unico soggetto. In caso di compilazione del Questionario di profilatura tramite il Servizio di Internet Banking, ogni cointestatario conferisce agli altri cointestatari la facoltà di comunicare alla Banca le informazioni riferite alla profilatura della cointestazione. La profilatura del Cliente avviene mediante l'utilizzo del Questionario di Profilatura.

Art. 5 - Invio di comunicazioni e di documentazione

- Ogni dichiarazione, comunicazione, notifica, consegna e spedizione sarà effettuata validamente dalle Parti ai rispettivi recapiti risultanti dalla Contratto. In caso di sistemi alternativi di trasmissione, la Banca si riserva il diritto di scegliere, salva diversa richiesta del Cliente, il sistema più opportuno.
- 2. In particolare il Cliente riconosce che il recapito riportato nel Contratto costituisce elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 cod. civ. Pertanto, ogni comunicazione o notifica dalla Banca al Cliente sarà validamente eseguita al Cliente presso tale indirizzo.
- 3. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all'altra Parte mediante comunicazione scritta. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, servirà il consenso di tutti i cointestatari.
- 4. In caso di mancata indicazione del recapito di cui al comma 1, o di diverso accordo scritto, tutte le comunicazioni o notifiche di cui sopra verranno effettuate dalla Banca presso il recapito indicato dal primo intestatario; in ogni caso, l'invio delle comunicazioni effettuato ad uno degli intestatari, con le modalità di cui al comma 1 o del presente comma, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.
- 5. Qualora il Cliente acconsenta all'utilizzo di supporti duraturi non cartacei e qualora fornisca alla Banca un indirizzo di posta elettronica, previo apposito accordo scritto con il Cliente, la Banca potrà inviare le comunicazioni relative al Contratto su supporto duraturo alternativo a quello cartaceo. Le comunicazioni contrattuali ed ogni altra comunicazione o notifica relative ai servizi di investimento e accessori disciplinati dal presente Contratto, nonché la documentazione informativa precontrattuale relativa ai prodotti oggetto dei servizi di investimento disciplinati dal presente Contratto, potranno essere consegnate al Cliente con attivi i servizi di internet banking nella relativa sezione di posta personale.

Art. 6 - Durata del contratto, recesso e clausola risolutiva espressa

- 1. Il Contratto si intende concluso a tempo indeterminato.
- 2. Fatto salvo quanto previsto in altri articoli delle Norme Contrattuali, è facoltà di ciascuna Parte recedere, in qualsiasi momento, mediante invio di comunicazione scritta, dal Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, da uno o più Servizi in esso compresi. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi 15 (dieci quindici) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione.
- 3. Dal momento della ricezione della comunicazione di recesso dall'intero Contratto o da uno o più degli specifici Servizi, il Cliente non potrà più usufruire degli stessi e dovrà restituire alla Banca i relativi strumenti di legittimazione all'uso dei Servizi.
- 4. In ogni caso il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla abusiva prosecuzione dell'uso dei Servizi previsti sino alla avvenuta restituzione degli strumenti di legittimazione ad essi connessi.
- 5. Il recesso del Cliente non comporta alcuna penalità.
- 6. In caso di inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di versamento di tutto quanto dovuto ai sensi del Contratto ivi comprese le commissioni e spese la Banca potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., il Contratto, con comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata a.r.. Restano fermi, comunque, tutti gli ulteriori diritti della Banca previsti dal Contratto.
- 7. La Banca avrà facoltà di recedere dal Contratto o, salvo diversa specifica disposizione, da uno o più Servizi in esso compresi, così come dalle singole operazioni concluse nell'ambito degli stessi, con effetto immediato, dandone comunicazione al Cliente qualora:
 - il Cliente sia divenuto insolvente;
 - nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o sia stata avviata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
 - il Cliente sia stato posto in liquidazione o si sia verificato il caso di scioglimento dello stesso;
 - il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
 - siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
 - il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto, o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta della Banca;
 - il Cliente non provveda a consegnare tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli strumenti finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni;
 - la Banca accerta che il Cliente professionale su richiesta non soddisfa più le condizioni necessarie previste dalla Normativa di Riferimento per ottenere il trattamento riservato a tale tipologia di clientela.
- 8. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui ai precedenti commi 6 e 7, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:
 - effettuare la chiusura anticipata delle posizioni aperte del Cliente, seguendo operazioni di segno opposto a quelle dei contratti in essere del Cliente:
 - acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i contratti in essere;
 - dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
 - mettere a disposizione del Cliente gli Strumenti Finanziari presso la dipendenza della Banca di riferimento per il Cliente;



- compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata delle operazioni. In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. E' fatto comunque salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno e dei costi sostenuti.
- 9. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge o dal Contratto.

Art. 7 – Modifiche al Contratto

- 1. In deroga all'art. 13 delle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente", nel caso il Cliente sia un Consumatore la Banca può:
 - qualora sussista un giustificato motivo, modificare in qualsiasi momento le condizioni del Contratto, dandone comunicazione scritta all'ultimo recapito indicato dal Cliente. Le modifiche comunicate al Cliente entreranno in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di invio della lettera, salvo che la Banca non indichi un termine più prolungato. E' fatto salvo il diritto di recesso del Cliente;
 - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al Contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
- 2. In deroga all'art. 13 delle "Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente", nel caso il Cliente non sia un Consumatore la Banca può:
 - proporre in ogni momento modifiche alle norme del Contratto. Le relative proposte saranno validamente effettuate dalla Banca mediante comunicazione scritta all'ultimo recapito indicato dal Cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, per tacita accettazione del Cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del Cliente entro il suddetto termine.
 - modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al Contratto dandone immediata comunicazione al Cliente, che ha diritto di recedere dal Contratto.
- 3. Si intenderanno, inoltre, immediatamente recepite nel Contratto tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi e regolamentari, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto.

Art. 8 - Cause di forza maggiore

1. La Banca non è responsabile della mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili, quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, interruzioni, sospensioni, guasti nel funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, del sistema informatico, o del mercato, mancata od irregolare trasmissione degli ordini o delle informazioni da parte del Cliente, controversie sindacali, scioperi, od altra causa di forza maggiore. In tali casi, la Banca - salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati - procederà alla esecuzione degli ordini entro il giorno di regolare ripresa dell'operatività.

Art. 9 - Commissioni e spese

- 1. Fermo restando quanto previsto nelle successive Sezioni in relazione ai singoli Servizi, sono pattuite le commissioni indicate nella Sezione V del Contratto
- 2. Laddove la Banca raccomandi o offra in vendita strumenti finanziari al Cliente ovvero sia tenuta a fornire al Cliente un KIID (in relazione agli OICVM) o un KID (in relazione ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassembleati PRIIPs), la Banca comunica in via preventiva (ex ante) al Cliente le informazioni aggregate su: (a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il Cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al Cliente; e (b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
 - Laddove i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini siano svolti senza la preventiva prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, e la Banca non sia tenuta a fornire al Cliente un KIID o KID ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, la Banca informa il Cliente di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento prestato.
- 3. Laddove la Banca abbia raccomandato od offerto in vendita al Cliente uno o più Prodotti finanziari o gli abbia fornito il KID/KIID relativo a tale o tali Prodotti finanziari e intrattenga o abbia intrattenuto un rapporto continuativo con il Cliente durante un anno, gli fornisce annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori.
- 4. La Banca fornisce al Cliente un'illustrazione, sia ex ante che ex post, che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione dei servizi di investimento.
- 5. Il Cliente è altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei Servizi, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, spese postali e le spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo.
- 6. Le competenze per il Servizio verranno regolate sul conto corrente di corrispondenza su cui il Cliente si impegna a far affluire i necessari fondi liquidi e disponibili.

Art. 10 - Incentivi

- 1. La Banca non può, in relazione alla prestazione dei Servizi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal Cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i
 - a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
 - b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
- 2. Nello specifico, l'accrescimento della qualità del servizio fornito al Cliente è determinato da:
 - a) la prestazione al Cliente di servizi aggiuntivi o di livello superiore, quali a titolo esemplificativo:
 - prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti abbinata a una vasta gamma di strumenti finanziari, tra cui un numero appropriato di prodotti di fornitori terzi che non hanno legami stretti con il Gruppo, ovvero in combinazione o con l'offerta al cliente di una valutazione periodica, almeno annuale, circa il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati, oppure con una valutazione di adeguatezza che produca un valore aggiunto per il Cliente;
 - accesso, a prezzi competitivi, ad un'ampia gamma di strumenti finanziari adeguati che possano soddisfare le esigenze del cliente, incluso un appropriato numero di strumenti di terze parti che non abbiano stretti legami con il Gruppo unitamente alla messa a disposizione di:
 - a) servizi a valore aggiunto per il Cliente, quali strumenti d'informazione oggettivi (es. report di consulenza) che supportino il Cliente nell'assunzione di scelte di investimento, oppure gli consentano di monitorare, modellizzare, modificare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito:
 - b) report periodici su costi e oneri relativi agli strumenti messi a disposizione;
 - assenza di vantaggi diretti al Gruppo, agli azionisti o ai dipendenti che non prevedano al contempo un beneficio tangibile per il cliente interessato;
 - beneficio continuativo per il Cliente in relazione a un incentivo continuativo;
 - rispetto delle soglie massime degli incentivi monetari e non monetari definite dalla Capogruppo.



- b) La circostanza che gli incentivi non offrono vantaggi diretti alla Banca che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti della stessa, senza apportare beneficio tangibile per il Cliente;
 - Gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il Cliente.
- 3. La Banca comunica al Cliente l'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici legittimamente pagati/ricevuti o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, prima della prestazione del servizio.
- 4. Qualora la Banca non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbia invece comunicato al Clienti il metodo di calcolo di tale importo, la Banca rende noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.

Nel caso di incentivi continuativi, la Banca comunica singolarmente al Cliente, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

Art. 11 - Prestazione dei Servizi e separazione patrimoniale

- 1. Nello svolgimento dei Servizi, la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
- 2. Gli Strumenti Finanziari del Cliente detenuti dalla Banca nella prestazione dei Servizi costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca o da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle degli eredi dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Art. 12 – Limitazioni alla prestazione dei Servizi

- Qualora il Cliente intenda effettuare operazioni in Strumenti Finanziari derivati non negoziati in mercati regolamentati ivi inclusi gli accordi per scambio di valute a termine, dovrà – previa compilazione di apposito Questionario di profilatura - sottoscrivere uno specifico accordo; in nessun caso, pertanto, il Contratto potrà essere utilizzato per effettuare operazioni su Strumenti Finanziari derivati non negoziati in mercati regolamentati.
- 2. In nessun caso il Cliente potrà usufruire dei Servizi per effettuare operazioni di investimento in:
 - Prodotti Finanziari Black List, qualora sia classificato come cliente al dettaglio;
 - Prodotti che non sono destinati al Cliente stesso in considerazione della sua classificazione quale "cliente al dettaglio" o "cliente professionale".
- 3. La Banca non presta i Servizi in circostanze che, secondo il prudente apprezzamento della Banca, possano configurare una violazione della Normativa di Riferimento (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di cui ai successivi articoli 27 e 49 comma 3 del presente Contratto); pertanto, la Banca si astiene dal proporre operazioni e/o non dà corso ad operazioni richieste dal Cliente senza incorrere in alcuna responsabilità -, qualora, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in relazione alle suddette operazioni non sia disponibile la documentazione di offerta, o non siano disponibili le informazioni che devono essere fornite al Cliente prima o successivamente al compimento dell'operazione, o in caso di offerte pubbliche non siano state ottenute le autorizzazioni prescritte dalla Normativa di Riferimento, ovvero siano intervenuti provvedimenti di Autorità competenti che impediscano o limitino l'operatività su alcuni strumenti finanziari.

Art. 13 – Obblighi di segnalazione in capo alla Banca

- 1. Il Cliente prende atto che:
 - (i) la Banca è obbligata, ai sensi della Normativa di Riferimento, a segnalare alle Autorità amministrative competenti le operazioni effettuate per conto del Cliente, qualora abbiano ad oggetto talune categorie di Strumenti Finanziari (tra le altre, le segnalazioni di cui agli articoli 26 e 49 del presente Contratto);
 - (ii) qualora il Cliente sia una persona giuridica, la Banca può adempiere correttamente al suddetto obbligo di segnalazione solo se dispone dell'apposito codice identificativo del Cliente, che viene rilasciato a quest'ultimo dai soggetti e con le modalità previste dalla Normativa di Riferimento.
- 2. Il Cliente che sia persona giuridica si obbliga a dotarsi del codice identificativo di cui al comma precedente ed a comunicarlo alla Banca prima di iniziare ad usufruire dei Servizi, nonché a procedere ai rinnovi periodici ed comunque a compiere le attività necessarie a mantenere il suddetto codice identificativo valido per tutta la durata del presente Contratto.
- 3. La Banca si riserva la facoltà di rifiutare ordini del Cliente aventi ad oggetto operazioni soggette all'obbligo di segnalazione di cui al presente articolo, in mancanza di un codice identificativo valido, restando fin d'ora esclusa ogni responsabilità della Banca al riguardo.

Art. 14 - Consulenza

- 1. In abbinamento ai Servizi oggetto del presente Contratto la Banca propone al Cliente la sottoscrizione di un contratto regolante il Servizio di Consulenza in materia di investimenti. I termini e le modalità di svolgimento di tale servizio nonché le relative condizioni economiche e normative sono disciplinate in uno specifico e separato contratto a cui si fa rinvio.
- 2. Il Cliente prende atto che la Banca, tramite le proprie Filiali e/o tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, presta i Servizi esclusivamente in abbinamento al Servizio di Consulenza in materia di investimenti, ove abbiano ad oggetto: (i) Prodotti emessi e collocati da società del Gruppo Banco BPM durante tutto il periodo di collocamento qualora questo avvenga entro finestre temporali predefinite; (ii) Prodotti emessi da società non appartenenti al Gruppo Banco BPM qualora sussista un accordo di collocamento con l'emittente e il collocamento avvenga entro finestre temporali predefinite; (iii) prodotti di investimento assicurativi; (iv) gestioni patrimoniali.
 - Pertanto, qualora il Cliente non intenda sottoscrivere il contratto regolante il Servizio di Consulenza in materia di investimenti, ovvero receda dallo stesso dopo la sua sottoscrizione, non potrà disporre operazioni sui Prodotti sopra individuati, che la Banca effettua esclusivamente in regime di consulenza. Conformemente alle previsioni normative applicabili, la Banca fornirà al Cliente evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun servizio.
- 3. La Banca non presta il servizio di Consulenza in materia di investimenti in relazione ad operazioni disposte dal Cliente tramite i Canali Diretti.
- 4. Fermo quanto previsto nelle successive Sezioni, nella prestazione dei Servizi, la Banca, di sua iniziativa o su richiesta del Cliente, potrà fornire allo stesso, una Consulenza Generica su tipi di Strumenti Finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di Strumenti Finanziari individuati percentualmente.

Art. 15 – Valutazione dell'appropriatezza.

- 1. Quando alla prestazione dei Servizi non è abbinato il servizio di Consulenza in materia di investimenti, la Banca effettua la Valutazione dell'appropriatezza.
- 2. La Valutazione dell'appropriatezza è effettuata con riferimento alle informazioni circa esperienza e conoscenze del Cliente raccolte mediante compilazione del Questionario di Profilatura.
- Quando il Cliente è un soggetto diverso da una persona fisica, la Banca effettua la Valutazione dell'appropriatezza con riferimento alle informazioni, concernenti il Cliente stesso, comunicate dal legale rappresentante o da soggetto dotato di appositi poteri.
- 4. Qualora il Contratto sia intestato a più persone, anche con facoltà di disporre separatamente del rapporto, la Banca effettua la Valutazione dell'appropriatezza con riferimento al profilo concordato con il concorso di tutti i cointestatari.



Art. 16 - Concessione di finanziamenti

- Configura concessione di finanziamenti al Cliente l'effettuazione di operazioni di pronti conto termine, riporto, prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o Strumenti Finanziari contro pagamento di un interesse:
 - il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a Strumenti Finanziari nelle quali interviene la Banca;
 - in cui la Banca acquisisca dal Cliente, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli Strumenti Finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui al precedente alinea.

Il valore degli Strumenti Finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

2. I tipi di finanziamento che la Banca può eventualmente concedere al Cliente e le caratteristiche degli stessi sono oggetto di specifiche pattuizioni integrative delle presenti norme.

Art. 17 - Intermediazione in cambi

- 1. Il Cliente accetta che nelle operazioni amministrative (liquidazione di cedole, rimborsi ecc.) ed in quelle di negoziazione operate su Strumenti Finanziari che prevedano una divisa di regolamento diversa dall'Euro, se non ci si avvale di un conto multicurrency e qualora non si operi a "cambio concordato", il cambio cui far riferimento sarà quello rilevato dalla Banca "in continua" il secondo giorno lavorativo di calendario internazionale (Forex) precedente quello di regolamento/valuta dell'operazione e con applicazione di uno spread di mercato.
- 2. Il Cliente prende atto ed accetta altresì che la Banca, in presenza di eventi amministrativi, possa negoziare la divisa nel giorno di ricezione della conferma dell'incasso, applicando il cambio rilevato, come indicato al comma che precede, in tale giorno con l'applicazione di uno spread di mercato.

Art. 18 - Richiesta di un differente livello di protezione

1. Il Cliente ha la facoltà di richiedere alla Banca un differente livello di protezione nei termini e con le modalità previste nel documento "Informativa Preliminare alla clientela", consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto.

Art. 19 - Reclami

- 1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento. Il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, secondo quanto disposto nel successivo articolo 20.
- 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa alla prestazione dei Servizi, il Cliente prima di adire l'autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi articoli.

Art. 20 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 1. Il Cliente, può sempre presentare un reclamo scritto alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Banca Aletti & C. S.p.A. c/o Banco BPM S.p.A. Funzione Reclami Via Polenghi Lombardo 13 26900 LODI) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a reclami@pec.bancobpmspa.it o di posta elettronica a reclam@bancobpm.it). La Banca si impegna a rispondere entro 60 giorni.
- 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob.
- 3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dall'Ufficio Reclami e in generale prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve esperire il procedimento di mediazione, mediante ricorso entro un anno dalla data del reclamo, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ai sensi del D.Lgs. 179/2007 (www.consob.it). Il diritto di ricorrere all'ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extra giudiziale contenute nei contratti della Banca.
 - 3.bis Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilitio nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ACF è parte (di seguito, gli "Organismi ADR"). Oltre a fornire informazioni generali sulla procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'ACF presentando reclamo anche tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.
- 4. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, presso enti pubblici o privati, purché iscritti nell'apposito registro degli organismi tenuti presso il Ministero della Giustizia. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art. 21 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, si applicano le norme di legge e regolamentari, nonché le "Condizioni Generali relative al rapporto Banca – Cliente".

SOTTOSEZIONE II

Norme speciali relative ai Servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini in conto terzi e di negoziazione per conto proprio di Prodotti e Strumenti Finanziari

Art. 22 - Oggetto del Contratto

- 1. La Banca presta i servizi di negoziazione in contro proprio, il servizio di esecuzione ordini per conto dei Clienti, nonché il servizio di ricezione e trasmissione di ordini su Strumenti Finanziari per conto dei Clienti.
- 2. La Banca, al fine di tutelare al meglio la propria clientela, non fornisce i Servizi di esecuzione ordini per conto dei Clienti e di ricezione e trasmissione di ordini in Mera esecuzione (cd. Execution Only).
- 3. La prestazione dei servizi di cui alla presente Sezione potrà avvenire in abbinamento alla Consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, effettuata su iniziativa della Banca o su richiesta del Cliente, qualora il Cliente abbia sottoscritto l'apposito contratto; in tal caso, il servizio di Consulenza in materia di investimenti su base non indipendente sarà prestato con le modalità e nei limiti individuati nel suddetto



contratto. Inoltre, la Banca potrà fornire al Cliente una Consulenza generica su tipi di Strumenti Finanziari ed effettuare una pianificazione del portafoglio del Cliente suddividendo il medesimo portafoglio per tipi di Strumenti Finanziari individuati percentualmente.

Resta inteso che il Cliente può richiedere la sola prestazione dei servizi di negoziazione in contro proprio, il servizio di esecuzione ordini per conto dei Clienti, nonché del servizio di ricezione e trasmissione di ordini (con riguardo agli strumenti finanziari diversi da quelli individuati nell'art. 14) ovvero della sola consulenza in materia di investimenti su base non indipendente o consulenza generica.] Conformemente alle previsioni normative applicabili, la Banca fornirà al Cliente evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun servizio

4. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 23 - Conferimento degli ordini

- 1. Il Cliente può conferire ordini nei limiti previsti dalla Politica di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca, i cui dettagli sono a disposizione del Cliente qualora ne faccia richiesta.
- 2. Gli ordini sono impartiti alla Banca per iscritto, anche mediante il servizio di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, qualora disponibili e anche attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede a tal fine autorizzati. Gli ordini possono essere impartiti mediante tecniche di comunicazione a distanza, previa adesione del Cliente ai Canali diretti, qualora offerti dalla Banca; in tal caso le modalità di conferimento degli ordini saranno disciplinate da apposito e separato accordo scritto tra le Parti. E' in ogni caso escluso l'utilizzo del fax. Le comunicazioni elettroniche riguardanti i servizi di cui alla presente Sezione sono registrate e conservate dalla Banca per almeno cinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore a quello richiesto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente potrà avere accesso alle registrazioni di cui al presente comma, facendone richiesta scritta alla Banca.
- 3. Il Cliente è stato preventivamente informato che, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, tali ordini saranno registrati dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto durevole equivalente. Tali registrazioni saranno conservate dalla Banca per almeno cinque anni e, comunque, per un periodo non inferiore a quello richiesto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente potrà avere accesso alle registrazioni di cui al presente comma, facendone richiesta scritta alla Banca. E' facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
- 4. In linea generale, sono registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche con il Cliente che danno luogo o possono dar luogo a operazioni.
- 5. La Banca registra su un supporto durevole tutte le informazioni pertinenti relative a conversazioni «frontali» con il Cliente. Le informazioni registrate comprendono almeno i seguenti elementi:
 - a) data e ora degli incontri;
 - b) luogo di svolgimento degli incontri;
 - c) identità dei partecipanti;
 - d) promotore degli incontri;
 - e) informazioni pertinenti sull'ordine del cliente, inclusi prezzo, volume, tipo di ordine e data della trasmissione o esecuzione.
- 6. Qualora vengano impartiti attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, gli ordini, ai fini dell'esecuzione e nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri o dalla registrazione su nastri magnetici o altro supporto equivalente.
- 7. E' facoltà della Banca non trasmettere e/o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente per giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative di alcuni paesi e mercati esteri, l'accettazione e l'esecuzione dell'ordine conferito dal Cliente possono essere subordinate alla sottoscrizione di clausole e documentazione integrative dei contratti principali.
- 8. Il Cliente è tenuto a fornire la liquidità e gli strumenti finanziari necessari all'esecuzione di ciascuna operazione, nonché al sostenimento di ogni altra commissione o spesa entro un termine coerente con le condizioni ed i tempi previsti per la regolazione e la liquidazione della operazione stessa. In caso contrario, la Banca informa il Cliente della circostanza e si riserva il diritto di non dare seguito agli ordini del Cliente. Il pagamento di tali somme avverrà di norma a mezzo addebito sul rapporto di conto corrente indicato dal Cliente.
- 9. Il Cliente espressamente acconsente a che gli ordini impartiti possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

Art. 24 - Conferimento di ordini su mercati esteri

- 1. La Banca potrebbe non accettare, per motivi legati alle normative ed ai regolamenti in vigore in alcuni paesi, nonché per ragioni di carattere fiscale ed informatico, ordini relativi a Strumenti Finanziari emessi e/o ammessi alla negoziazione esclusivamente in mercati esteri, che provengano da Clienti nati o residenti in quei paesi esteri.
- 2. Il Cliente dichiara di sapere che le regole disciplinanti i mercati esteri possono essere differenti da quelle in vigore in Italia. In particolare, il Cliente dichiara di sapere che alcuni mercati esteri ammettono la possibilità che vengano stornati ordini già eseguiti e che le fasi dei mercati ed i tempi intercorrenti tra la date di eseguito e quella di regolamento possono essere diversi rispetto a quelli italiani.

Art. 25 - Revoca e modifica degli ordini conferiti

- 1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli 23 e 24 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dal Cliente.
- 2. Quando il Cliente trasmette una richiesta di revoca o di modifica di un ordine, la Banca, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione per conto proprio, darà seguito a tale istruzione solo se lo stato dell'ordine lo consente.
 - Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini, la Banca trasmetterà tale richiesta all'intermediario negoziatore. In tale ultimo caso, il Cliente prende atto che la richiesta di revoca o di modifica potrà essere eseguita solo nei limiti in cui sia possibile.
- 3. Se l'ordine è stato già parzialmente eseguito e il Cliente ha inviato una richiesta di revoca o di modifica dello stesso, la revoca o la modifica si intende riferita unicamente alla porzione di ordine che risulta ancora ineseguita. Se invece la richiesta di modifica consiste nel ridurre il quantitativo dell'ordine ad una quantità inferiore a quella che risulta già parzialmente eseguita, al Cliente non sarà dato modificare lo stato dell'ordine.

Art. 26 – Obblighi di segnalazione della Banca

- 1. Il Cliente prende atto che la Banca laddove concluda, per conto proprio o per conto del Cliente, operazioni in azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione, nonché operazioni in obbligazioni, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati negoziati in una sede di negoziazione, è tenuta a rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento nel quale sono state concluse.
- 2. Il Cliente prende atto che la Banca comunica in modo completo e accurato i dettagli delle seguenti operazioni all'autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente:
 - a) operazioni relative agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione;
 - b) operazioni relative agli strumenti finanziari il cui sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione;
 - c) operazioni relative agli strumenti finanziari il cui sottostante è un indice o un paniere composto da strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione.

L'obbligo si applica alle operazioni relative agli strumenti finanziari di cui sopra indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate in una sede di negoziazione o meno.



- 3. Le comunicazioni di cui sopra comprendono, tra l'altro, i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni nonché un elemento di identificazione del Cliente, che laddove lo stesso sia una persona giuridica, coincide con il Codice LEI.
- 4. Il Cliente prende altresì atto che la Banca tiene a disposizione dell'autorità competente, per cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto del Cliente. Per le operazioni effettuate per conto del Cliente, questi dati contengono tutte le informazioni e i dettagli relativi all'identità del Cliente nonché le informazioni prescritte dalla normativa in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Art. 27 – Astensione della Banca dalla conclusione di una transazione

1. Per quanto occorrer possa, il Cliente prende atto e riconosce che la Banca potrà astenersi dal concludere, eseguire, trasmettere e/o stipulare transazioni per conto del Cliente o dall'adempiere a qualsiasi obbligazione derivante dal presente Contratto se tale attività o adempimento sarebbe vietata o resa impraticabile dall'intervento di un provvedimento di sospensione o esclusione di un determinato strumento finanziario dalle negoziazioni adottato dalla relativa Autorità competente o dal gestore di una sede di negoziazione ai sensi della disciplina normativa e regolamentare applicabile.

Art. 28 - Ricezione e trasmissione di ordini

- 1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca trasmette tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto proprio od al collocamento, nonché ad intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei relativi servizi e, ove consentito, alle società emittenti o alle società di gestione con riferimento agli OICR.
- 2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la Banca potrà svolgere attività di mediazione, mettendo in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra loro.

Art. 29 - Arrotondamenti e tolleranze in fase di regolamento

1. Nella fase di regolamento delle operazioni, la Banca, nel dare corso alle istruzioni "contropagamento" del Cliente, si riserva di procedere al regolamento delle stesse anche qualora vi siano piccole differenze di controvalore, comunque non superiori ad Euro 25,00 (venticinque/00), rispetto alle istruzioni inserite dalle controparti, dovute a discrepanze nei sistemi di calcolo utilizzati o ad arrotondamenti. La Banca darà pronta comunicazione al Cliente, con qualunque mezzo la stessa riterrà opportuno, di eventuali discrepanze nel controvalore superiore ad Euro 25,00 (venticinque/00), ovvero di differenze anche minime negli altri dati essenziali delle istruzioni impartite (quali: la data di regolamento, il codice del titolo, la quantità, la divisa, ecc.), rispetto a quelle inserite dalle controparti che impediscano il regolamento (settlement). La Banca, pur impegnandosi a collaborare con il Cliente al fine di contattare le controparti per risolvere simili problematiche, non si assume alcuna responsabilità per il mancato regolamento di istruzioni non conformi.

Art. 30 - Best execution

- 1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti e di negoziazione per conto proprio la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, e adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Quando la Banca esegue un ordine per conto di un Cliente al Dettaglio, il migliore risultato possibile è determinato in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. Qualora gli ordini siano eseguiti su mercati regolamentati o altre sedi di negoziazione, saranno osservate le regole ivi previste.
- 2. Le modalità di esecuzione e di trasmissione degli ordini e l'elenco degli intermediari e delle sedi di esecuzione degli ordini sono illustrate nell'Informativa Preliminare alla clientela.
- 3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca dovrà attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute. Il Cliente prende atto che l'attenersi, da parte della Banca, alle istruzioni specifiche può pregiudicare l'ottenimento del miglior risultato possibile.
- 4. Il Cliente può fare ragionevole richiesta alla Banca delle informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi.
- 5. Laddove il Cliente sia un Cliente al Dettaglio, la Banca fornisce allo stesso un riepilogo della politica pertinente che mette in evidenza i costi totali a cui è soggetto. Il riepilogo fornisce inoltre un collegamento ai più recenti dati sulla qualità dell'esecuzione pubblicati dalla Banca, conformemente alla disciplina normativa di tempo in tempo vigente, per ogni sede di esecuzione elencata dalla Banca nella strategia di esecuzione.

Art. 31 - Responsabilità della Banca

- Fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, alla Banca non sarà imputabile alcuna responsabilità per aver agito in conformità ad ordini inviati dal Cliente, con qualunque mezzo autorizzato, che, successivamente alla loro trasmissione od esecuzione, dovessero rivelarsi, in tutto o in parte, contraffatti.
- 2. La Banca informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena venga a conoscenza di tali difficoltà.
- 3. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuti a impossibilità ad operare derivanti da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamenti dei mercati, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linee del sistema di negoziazione o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici elettronici, controversie sindacali, forza maggiore o scioperi.

Art. 32 - Documentazione delle operazioni eseguite

- 1. Per ogni operazione eseguita, la Banca invierà al domicilio del Cliente, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo o, qualora la Banca riceva la conferma da un soggetto terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal soggetto terzo, una nota informativa redatta ai sensi della Normativa di Riferimento, con indicazione tra l'altro della sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto del Cliente.
- 2. La documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso per iscritto alla Banca entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione stessa.

Art. 33 - Operazioni non adeguate o non appropriate

1. Nell'ambito della prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti (anche quando prestato in abbinamento ad altri servizi di investimento), la Banca propone esclusivamente operazioni che risultino adeguate alle specifiche esigenze dichiarate dal Cliente; in caso di operazioni inadeguate, la Banca si astiene dal proporre le medesime. Quando il servizio di Consulenza in materia di investimenti è prestato su richiesta del Cliente e l'operazione richiesta non è adeguata, la Banca informa il Cliente della circostanza e, in ogni caso, si astiene dal raccomandare l'operazione stessa.



2. Qualora, senza che sia stato prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti, il Cliente impartisca di propria iniziativa istruzioni (a valere sugli Strumenti Finanziari per i quali la Banca consente di operare senza l'obbligatorietà della prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti) la Banca effettua la Valutazione dell'appropriatezza; qualora le operazioni disposte risultino non appropriate al Cliente medesimo, la Banca, prima della loro esecuzione o trasmissione agli intermediari che ne curano l'esecuzione, ne dà notizia al Cliente, anche utilizzando un formato standardizzato. Soltanto dopo aver comunicato al Cliente l'inappropriatezza dell'operazione ed aver raccolto il benestare a procedere comunque alla sua esecuzione, la Banca provvederà a dare corso alle disposizioni richieste dal Cliente.

Art. 34 - Vendite allo scoperto

1. Non è consentito al Cliente effettuare operazioni di vendita allo scoperto, salvo diverso accordo tra le Parti. In tal caso, per gli ordini di vendita allo scoperto di Strumenti Finanziari a diffusione limitata, il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Art. 35 - Deposito degli strumenti finanziari

1. Ove reso necessario dalla loro natura, gli Strumenti Finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca disciplinato mediante apposito separato contratto.

Art. 36 - Garanzie relative alle operazioni richieste - Margini di garanzia

- 1. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata, ai sensi della Normativa di Riferimento, alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori ai limiti previsti dalla Normativa di Riferimento. Resta inteso che non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con Clienti al Dettaglio.
- 2. La Banca informerà il Cliente degli importi dovuti per l'esecuzione delle operazioni ordinate. Il Cliente è tenuto ad adempiere a tali richieste, provvedendo tempestivamente all'effettuazione dei rispettivi versamenti. Qualora le somme inizialmente versate dal Cliente non risultino sufficienti alla copertura di tali importi, la Banca informerà immediatamente il Cliente e richiederà il versamento di somme aggiuntive. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca a titolo di provvista o garanzia, inclusi i margini, potranno eccedere quelle richieste per ciascuno strumento finanziario dai regolamenti dei mercati in cui lo strumento finanziario è negoziato o dai regolamenti dei relativi sistemi di compensazione e garanzia.
- 3. Qualora il Cliente non fornisca alla Banca, secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento o richieste dal mercato in cui viene eseguita l'operazione o richieste dalla Banca secondo la sua discrezionalità, la provvista, i depositi, le garanzie ed i margini richiesti o nel caso di effettuazione
 - irregolare dei versamenti di cui sopra, la Banca può rifiutarsi di eseguire l'ordine ovvero: (i) per i Clienti diversi dai Clienti al Dettaglio, liquidare coattivamente l'operazione, utilizzando a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi a suo carico le disponibilità del Cliente in titoli ed in liquidità di conto, che sono comunque costituite in garanzia a favore dalla Banca stessa; (ii) per i Clienti al Dettaglio, escutendo a copertura di eventuali perdite che dovessero verificarsi a suo carico le garanzie costituite dal Cliente a suo favore.

Art. 37 - Operazioni con passività potenziali

1. Qualora il Cliente abbia posizioni in Strumenti Finanziari caratterizzati da effetto leva o operazioni con passività potenziali, la Banca lo informa prontamente se il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. La comunicazione sarà effettuata dalla Banca al più tardi entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è stata superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

SOTTOSEZIONE III

Norme speciali relative al Servizio di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati diversi da warrant, covered warrant e certificates

Art. 38 - Attivazione del servizio

- 1. Per avvalersi dei servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio, aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati, diversi da warrant, covered warrant e certificates, quali ad esempio futures, opzioni, contratti differenziali, contratti differenziali sugli indici di borsa, il Cliente dovrà sottoscrivere apposito atto integrativo al presente Contratto, in cui saranno indicati, tra l'altro, i mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia.
- 2. Il Cliente prende atto che la Banca non presta il Servizio di Consulenza in materia di investimenti in relazione ad operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari derivati indicati nel precedente comma.
- 3. Le presenti norme si applicheranno congiuntamente a quelle relative ai Servizi di ricezione e trasmissione ordini, di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione per conto proprio, laddove compatibili.
- 4. Salvo quanto ivi previsto, lo svolgimento del Servizio di cui alla presente Sottosezione II, è regolato dalle rimanenti previsioni delle Norme Contrattuali laddove compatibili.

Art. 39 - Prestazioni ed obbligazioni delle Parti

- 1. Il Cliente è consapevole del fatto che gli ordini da lui impartiti relativi a Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione potranno essere eseguiti in mercati dotati di specifiche regolamentazioni, di locali disposizioni di autodisciplina e/o soggetti a prassi cui il Cliente e la Banca operante per suo conto sono tenuti a uniformarsi. Conseguentemente il Cliente dà atto che la Banca e l'intermediario di cui la stessa eventualmente si avvale dovranno conformarsi a tali disposizioni, anche ove incidessero negativamente sull'eseguibilità dell'ordine o sulle condizioni di esecuzione.
- 2. Per le operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione, il Cliente si dichiara edotto del fatto che:
 - il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni;
 - l'investimento effettuato su questi contratti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite non quantificabili a priori, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario.
- 3. Il Cliente, conferendo un ordine avente ad oggetto Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione, implicitamente accetta e si impegna a rispettare le regole del mercato di riferimento e dei relativi organismi di liquidazione e compensazione.

Art. 40 - Depositi, margini e pagamenti

1. Le somme di denaro e gli strumenti finanziari necessari per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione dovranno essere consegnate alla Banca prima del conferimento di qualsiasi ordine. Il Cliente si impegna a mantenere in



qualsiasi momento una giacenza sufficiente al compimento di ogni operazione oggetto delle operazioni in Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione. Tale giacenza dovrà essere integrata dal Cliente a richiesta della Banca.

- 2. La Banca chiede al Cliente di aprire appositi conti di deposito liquidità e strumenti finanziari strumentali e dedicati all'esecuzione delle operazioni su Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione (i "Conti su Derivati"); sui Conti su Derivati, in particolare, verranno versati i margini di cui alle disposizioni che seguono. I Conti su Derivati potranno essere chiusi solo dopo l'avvenuta liquidazione di tutte le operazioni ancora pendenti.
- 3. In particolare, il Cliente dovrà provvedere al versamento dei margini (iniziali, di variazione giornaliera, di integrazione etc.) nella misura calcolata dalla Banca anche tenendo conto delle modalità previste dalle disposizioni della competente cassa di compensazione e garanzia o delle clearing houses, con valuta del giorno lavorativo di determinazione dei margini. La Banca avrà facoltà in ogni momento di pagare i margini di variazione giornaliera e/o i margini di integrazione prelevando l'importo dal conto corrente ordinario del Cliente, che dovrà avere disponibilità sufficienti.
- 4. Il Cliente prende atto che le somme richieste dalla Banca come margine potranno eccedere quelle richieste dalla competente cassa di compensazione e garanzia o dalle clearing houses dei mercati in cui gli Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione vengono negoziati e possono essere modificate mediante semplice comunicazione al Cliente.
- 5. Fermo restando che non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con Clienti al Dettaglio, in alternativa all'addebito degli importi relativi ai margini che la Banca, come sopra indicato, opererà sui Conti sui Derivati, la Banca si riserva di accettare a garanzia Strumenti Finanziari che dovranno essere depositati sul relativo Conto sui Derivati; gli Strumenti Finanziari che la Banca si riserva di accettare sono quelli di seguito indicati: titoli di stato Italiani, titoli obbligazionari emessi da enti sovranazionali, titoli obbligazionari emessi da Stati sovrani aventi massimo merito creditizio; eventuali altri Strumenti Finanziari indicati come idonei dalla competente cassa di compensazione e garanzia o clearing house. Il valore degli Strumenti Finanziari sopra specificati posti a garanzia dei margini da corrispondere alla Banca verrà calcolato sul controvalore di mercato degli stessi, diminuito del 15% (quindici per cento). Qualora la garanzia costituita dagli Strumenti Finanziari non sia più sufficiente in conseguenza del deprezzamento del valore degli stessi ovvero in conseguenza dell'ammontare dei margini volta per volta versati dalla Banca conseguenti alla variazione di prezzo stavorevoli al Cliente, la Banca, salvo che il Cliente non integri la garanzia costituita dagli Strumenti Finanziari, avrà diritto di addebitare il Conto sui Derivati.
- 6. Il Cliente dovrà inoltre versare alla Banca ogni importo che sia necessario al regolamento delle operazioni concluse, nonché consegnare alla Banca tempestivamente, e comunque in osservanza di quanto previsto dal calendario del mercato in cui viene eseguita l'operazione, gli Strumenti Finanziari che siano eventualmente necessari al regolamento delle operazioni.
- 7. Le Parti convengono che al Cliente, il quale espressamente riconosce e accetta, non spetterà alcun interesse sulle somme prelevate per suo conto dalla Banca o comunque versate dal Cliente a titolo di margini.
- 8. Resta inteso, comunque, che il Cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Banca, tutti gli ulteriori importi per margini, commissioni, spese e ogni altro onere, anche di natura fiscale, che la Banca dovesse sostenere in relazione all'espletamento del mandato.
- 9. L'addebito di eventuali margini, commissioni ed importi avverrà in Euro o nella diversa divisa di denominazione del contratto.

Art. 41 – Disposizioni per la scadenza dei futures

- 1. I contratti Futures sono negoziabili sino alla data di ultima trattazione.
- 2. Al termine dell'ultimo giorno di trattazione, il Cliente che sia tenuto al versamento dovrà costituire sul conto corrente ordinario la provvista sufficiente a consentire il relativo regolamento. La Banca è fin d'ora autorizzata a disporre, mediante addebito sul conto corrente ordinario, delle somme necessarie ai regolamenti di cui sopra.
- 3. In mancanza dell'adempimento da parte del Cliente di quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la Banca provvederà a liquidare d'ufficio la posizione all'ultimo giorno di trattazione del contratto

Art. 42 - Ordini ed istruzioni relativi a contratti di opzione

- 1. Gli ordini relativi ai contratti di opzione devono specificare se la relativa transazione sia da imputare a chiusura di una posizione precedentemente aperta.
- 2. I fermini, gli orari e le modalità per l'esercizio o per l'eventuale abbandono dell'opzione sono quelli stabiliti dalla cassa di compensazione e garanzia o dagli enti e dagli istituti corrispondenti presenti nei mercati; le opzioni di tipo "americano" possono essere esercitate dal Cliente fino al giorno precedente la scadenza tecnica, entro le ore 17:00.
- 3. Il Cliente comunicherà alla Banca, per le posizioni aperte, la propria intenzione di esercizio ovvero di chiusura della/e posizione/i entro l'ultimo giorno di mercato aperto che precede il giorno di scadenza della tipologia dei contratti in essere, restando esclusa sin da ora la responsabilità della Banca per la mancata esecuzione delle istruzioni nel caso di ricevimento delle stesse oltre i tempi tecnici indicati.
- 4. In assenza di comunicazioni effettuate dal Cliente entro il termine di cui al precedente comma, la Banca è autorizzata a chiudere le posizioni, restando sin da ora esclusa ogni sua responsabilità. Fatte salve le procedure di esercizio e di abbandono automatico dell'opzione previste dalla regolamentazione degli organismi di liquidazione e di compensazione competenti, i diritti di opzione possono essere esercitati con le modalità previste dalle disposizioni di tali organismi e da ogni altra disposizione comunque applicabile.

Art. 43 - Limitazione di responsabilità

1. Il Cliente dovrà prontamente, e comunque entro i limiti temporali indicati dalla Banca, fornire ogni istruzione che la Banca possa richiedere relativamente agli ordini ricevuti. Qualora il Cliente non adempia prontamente alla richiesta nei suddetti limiti temporali, la Banca, a sua esclusiva discrezione, potrà compiere, a spese del Cliente, ogni azione necessaria a protezione dei propri interessi e di quelli del Cliente stesso. Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni costo, spesa, danno subiti a causa di comportamenti attivi od omissivi del Cliente stesso.

Art. 44 - Recesso

1. In caso di recesso da parte del Cliente, oltre a quanto previsto nella Sezione I delle presenti Norme Contrattuali, lo stesso Cliente avrà cura di dare adeguate disposizioni alla Banca al fine di chiudere tutte le posizioni prima della data in cui il recesso produce i suoi effetti. Qualora a tale data risultino ancora aperte delle posizioni, la Banca le chiuderà entro il successivo giorno lavorativo, effettuando a tale scopo le necessarie operazioni sul mercato con le modalità ed ai prezzi che riterrà più opportuni, addebitando al Cliente eventuali oneri nonché le spese connesse.

Art. 45 - Garanzie

- 1. Il Cliente è tenuto a rilasciare, a semplice richiesta della Banca, tutte le garanzie che quest'ultima ritenga opportune al fine di assicurare l'adempimento da parte del Cliente medesimo degli obblighi derivanti dall'operatività in Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione.
- 2. Il Cliente prende atto che, sussistendone i requisiti soggettivi di applicabilità, con riferimento a tutti i valori e gli Strumenti Finanziari in posti in garanzia (anche ai sensi degli artt. 10 e 11 delle Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente) troverà applicazione la disciplina, in materia di contratti di garanzia finanziaria, prevista dal D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 7.



Art. 46 - Inadempimento del Cliente

- 1. La Banca si riserva la facoltà di:
 - a) non accettare gli ordini impartiti dal Cliente in tutti i casi nei quali il Cliente non abbia fornito la liquidità necessaria e/o sufficienti Strumenti Finanziari a garanzia;
 - b) liquidare immediatamente in tutto o in parte e senza necessità di preavviso i contratti e le posizioni in Strumenti Finanziari derivati di cui alla presente Sottosezione e le operazioni in essere del Cliente, senza risolvere il Contratto, qualora:
 - il Cliente non abbia fornito i fondi necessari a costituire od integrare i margini ed il Cliente non provveda ad effettuare versamenti e/o ad integrare i mezzi di garanzia entro il termine perentorio ed essenziale delle ore 9:00 del giorno lavorativo nel quale si è manifestata l'indisponibilità dei fondi;
 - si verifichino ragioni che impediscano l'utilizzazione di dette disponibilità ai fini della costituzione od integrazione dei margini da versare sul conto corrente dedicato ai margini.
- L. E' fatto comunque salvo quanto previsto nella Sezione I in tema di facoltà di recesso e di risoluzione del Contratto da parte della Banca.

Art. 47 - Strumenti Finanziari derivati su materie prime ("Derivati su Commodities")

- 1. Qualora il Cliente detenga posizioni in Derivati su Commodities negoziati su mercati regolamentati esteri è tenuto a chiuderle, impartendo specifiche istruzioni alla Banca:
 - entro l'ultimo giorno di negoziazione del Derivato su Commodities antecedente alla First Notice Date, intendendosi per tale la prima data fissata dal mercato per comunicare l'intenzione di regolare il Derivato su Commodities tramite consegna fisica dello sottostante; oppure
 - entro l'ultimo giorno di negoziazione del Derivato su Commodities antecedente il primo giorno del periodo di consegna se precedente alla First Notice Date.
- 2. Qualora non riceva le istruzioni di cui sopra nei tempi indicati, la Banca non sarà tenuta ad effettuare la consegna fisica del sottostante per conto del Cliente ed avrà facoltà di procedere alla chiusura anticipata delle posizioni in Derivati su Commodities.

Art. 48 - Segnalazione dei dati al Repertorio dei Dati ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 648/2012 (EMIR)

- 1. Ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 13 del presente Contratto, il Cliente può, conferendo apposito mandato, incaricare la Banca di effettuare per suo conto le segnalazioni richieste dal Regolamento UE 648/2012 (EMIR) dei dati relativi ad operazioni in Strumenti Finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati concluse per il tramite della Banca.
- 2. La Banca invierà con frequenza almeno trimestrale un rendiconto dell'attività svolta in esecuzione del mandato di cui al comma precedente; il rendiconto conterrà l'elenco delle segnalazioni effettuate per conto del Cliente nel periodo di riferimento ed il contenuto di ciascuna segnalazione.

Art. 49 - Obblighi della Banca

- 1. Il Cliente prende atto che la Banca, in relazione alla negoziazione di Derivati su Commodities o quote di emissione o suoi prodotti derivati al di fuori di una sede di negoziazione, fornisce alla Consob o all'autorità competente centrale, se diversa dalla Consob, nel caso in cui gli strumenti menzionati siano scambiati in più di una giurisdizione, i dati disaggregati delle posizioni assunte in derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una sede di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni.
- 2. Il Cliente prende atto che i membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.
- 3. Il Cliente prende inoltre atto e conviene che la Banca è tenuta al rispetto dei limiti di posizione, stabiliti dalla Consob o altra Autorità competente, sull'entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento per ciascun contratto di strumenti derivati su merci negoziati in sedi di negoziazione, e contratti negoziati fuori listino (OTC) economicamente equivalenti, e pertanto adotterà tutte le misure a tal fine necessarie.

SOTTOSEZIONE IV

Norme che regolano il servizio di Collocamento e Distribuzione di Prodotti

Art. 50 - Oggetto del contratto

- 1. Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di svolgere in suo favore il servizio di Collocamento di Prodotti nei termini ed alle condizioni di seguito previste.
- Restano di esclusiva pertinenza e responsabilità delle Società Prodotto gli adempimenti prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle stesse.

Art. 51 - Modalità di svolgimento del Servizio

- 1. In esecuzione del Contratto la Banca promuove l'acquisto e/o la sottoscrizione anche mediante il servizio di firma elettronica avanzata di Prodotti per i quali abbia ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte delle relative Società Prodotto.
- 2. La Banca, inoltre, riceve le richieste di acquisto e di sottoscrizione di Prodotti trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
- 3. Il servizio di collocamento potrà essere svolto dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, sia tramite tecniche di comunicazione a distanza, per gli Strumenti Finanziari e Prodotti Finanziari per i quali tale modalità è prevista.
- 4. Nella prestazione del servizio di collocamento, la Banca si attiene alle disposizioni dettate dalla Società Prodotto anche al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e riparto ed il rispetto delle disposizioni in materia.
- 5. Nell'ambito del servizio di collocamento e di distribuzione di strumenti finanziari, di prodotti finanziari, di prodotti di investimento assicurativi, di servizi di investimento fornito dalla Banca, qualora il Cliente intenda sottoscrivere i relativi moduli (ad esempio quelli di sottoscrizione, di conversione, di rimborso, di nuovo conferimento) mediante il Servizio di firma elettronica avanzata, tali sottoscrizioni verranno utilizzate anche nei rapporti con le Società Prodotto. In tale ipotesi, la Banca, in qualità di collocatore, eroga al Cliente il Servizio di firma elettronica avanzata anche in nome e per conto delle Società Prodotto.



Art. 52 - Obblighi della Banca

- 1. La Banca, prima della sottoscrizione del Prodotto da parte del Cliente, provvede a consegnare al medesimo i documenti richiesti dalla Normativa di Riferimento.
- 2. La Banca provvede tempestivamente all'invio alle Società Prodotto delle disposizioni del Cliente e dei mezzi di pagamento consegnati dal Cliente.
- 3. La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla Società Prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti.

Art. 53 - Dichiarazioni del Cliente

- Considerato che la Banca, ai sensi del Contratto, svolge attività di promozione e collocamento dei Prodotti, il Cliente è consapevole che, ad
 eccezione dei casi in cui riceva una raccomandazione personalizzata della Banca o presentata come adatta al Cliente o basata sulle
 caratteristiche del Cliente medesimo, le operazioni relative ai Prodotti vengano concluse sulla base di una sua autonoma valutazione.
- 2. Nell'esecuzione delle operazioni la Banca si attiene alle istruzioni impartite dal Cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.
- 3. Una volta impartite, le istruzioni del Cliente possono essere revocate solo se non ancora eseguite dalla Società Prodotto e se consentito dalla documentazione d'offerta.

Art. 54 - Operazioni non adeguate e/o non appropriate

- 1. Nell'ambito della prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti (anche quando prestato in abbinamento ad altri servizi di investimento), la Banca propone esclusivamente operazioni che risultino adeguate alle specifiche esigenze dichiarate dal Cliente; in caso di operazioni inadeguate, si astiene dal proporre le medesime. Quando il servizio di Consulenza in materia di investimenti è prestato su richiesta del Cliente e l'operazione richiesta non è adeguata, la Banca informa il Cliente della circostanza e, in ogni caso, si astiene dal raccomandare l'operazione stessa.
- 2. In relazione a i) Strumenti Finanziari emessi e collocati da società del Gruppo Banco BPM, qualora il collocamento avvenga entro finestre temporali predefinite, ii) Strumenti Finanziari emessi da società non appartenenti al Gruppo Banco BPM qualora sussista un accordo di collocamento con l'emittente, la Banca adotta in via esclusiva il regime di consulenza, che prevede l'abbinamento obbligatorio del servizio di Consulenza in materia di investimenti al Collocamento e la Valutazione dell'adeguatezza delle operazioni; in tali casi, la consulenza è sempre prestata su iniziativa della Banca, escludendo la possibilità di ricorrere all'iniziativa da parte del Cliente e, pertanto, le operazioni non adeguate non potranno in nessun caso essere eseguite. La Banca si riserva inoltre di estendere tale scelta ad altri prodotti in virtù di proprie valutazioni interne.
- 3. Nella distribuzione di Prodotti Finanziari diversi dagli Strumenti Finanziari emessi da banche e di prodotti di investimento assicurativi , la Banca adotta in via esclusiva il regime di consulenza indicato nel comma precedente.
- 4. Qualora il Cliente, senza che sia stato prestato il servizio di consulenza in materia di investimenti, di propria iniziativa manifesti l'intenzione di sottoscrivere Prodotti Finanziari per i quali la Banca consente di operare senza l'obbligatorietà della prestazione del servizio di Consulenza in materia di investimenti) la Banca effettua la Valutazione dell'appropriatezza; qualora le operazioni disposte risultino non appropriate, la Banca ne darà immediata comunicazione al Cliente medesimo. Soltanto dopo aver comunicato al Cliente l'inappropriatezza dell'operazione e aver raccolto il benestare a procedere comunque alla sua esecuzione, la Banca provvederà ad eseguire le disposizioni richieste dal Cliente.

Art. 55 - Rischi delle operazioni

1. Il Cliente, essendo consapevole che ogni operazione è compiuta a sue spese ed a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto contenuto nell'Informativa Preliminare, dei rischi e delle utilità connesse alle operazioni che effettuerà e prende atto che l'attività di cui al Contratto non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia, per il Cliente stesso, di mantenere invariato o di incrementare il valore degli investimenti effettuati.

Art. 56 - Commissioni e spese relative al Servizio

- Salvo diverso ed esplicito accordo tra le Parti, in relazione al Servizio non è prevista alcuna commissione a carico del Cliente ed a favore della Banca.
- 2. La remunerazione della Banca è convenuta con le Società Prodotto sulla base delle convenzioni di collocamento con queste concluse, così come specificato nell'Informativa Preliminare fermo restando il rispetto della disciplina normativa e regolamentare di tempo in tempo vigente in materia di incentivi. La Banca richiederà al cliente l'eventuale rimborso delle spese.
- 3. Fermo restando quanto disposto nella Sezione I), laddove la Banca distribuisca quote di organismi di investimento collettivo o PRIIP, la Banca è tenuta ad informare il Cliente degli altri costi ed oneri associati relativi al prodotto che potrebbero non essere stati inclusi nel KIID degli OICVM o nel KID dei PRIIP, così come dei costi e oneri relativi alla sua prestazione di servizi di investimento con riguardo allo strumento finanziario in questione.

Art. 57 - Documentazione delle operazioni eseguite - rendicontazione

- 1. La Banca fornisce al Cliente con le modalità previste dalla Normativa di Riferimento le informazioni essenziali relative all'esecuzione delle disposizioni.
- 2. Qualora non inviata al Cliente dalla Società Prodotto, la Banca invia al Cliente una conferma dell'esecuzione della disposizione nei termini previsti dalla Normativa di Riferimento.
- 3. Nel caso di disposizioni relative a quote o azioni di OICR eseguite periodicamente, in luogo della comunicazione per singola operazione, la Banca potrà inviare al Cliente un rendiconto trimestrale/semestrale delle operazioni effettuate.
- 4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono non trovano applicazione nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia inviata al Cliente dalle Società Prodotto.
- 5. Salvo il caso di errore manifesto, la documentazione di cui sopra si intenderà tacitamente approvata, qualora nessuna delle Parti faccia pervenire all'altra, a mezzo di raccomandata a.r., un reclamo motivato scritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della stessa documentazione.

Art. 58 - Distribuzione di Prodotti Finanziari (diversi da Strumenti finanziari) emessi da banche e di prodotti di investimento assicurativi

- 1. La Banca distribuisce Prodotti finanziari (diversi da Strumenti finanziari) emessi da banche e prodotti di investimento assicurativi. Nello svolgimento di tale attività la Banca rispetta le pertinenti disposizioni della Normativa di Riferimento ed in particolare procede alla Valutazione dell'adeguatezza o alla Valutazione dell'appropriatezza, ove il servizio sia prestato dalla Banca senza la preventiva prestazione della consulenza in materia di investimenti, secondo quanto disposto dal presente Contratto ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse; la Banca si attiene inoltre alle istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali opera.
- 2. Il Cliente prende atto che la sottoscrizione di Prodotti finanziari (diversi da Strumenti finanziari) emessi da banche e da Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione distribuiti dalla Banca comporta l'applicazione delle condizioni economiche indicate nella documentazione predisposta dalla Società Prodotto.
- 3. Nell'ambito dell'attività di distribuzione la Banca, in conformità e nel rispetto di quanto previsto negli accordi con le società emittenti, riceve ed inoltra le richieste del Cliente anche relative ad operazioni successive alla sottoscrizione quali ad esempio nuovi conferimenti, rimborsi o switch, fornendo al riguardo assistenza al Cliente.



4. All'attività di distribuzione si applicano, se e in quanto compatibili con le pertinenti norme di legge e regolamentari e con le istruzioni fornite dalle Società Prodotto, le disposizioni della Sezione I e Sezione III del presente Contratto nonché le pertinenti norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Art. 59 - Assistenza post Collocamento

- 1. Nel caso in cui il Cliente abbia acquistato o sottoscritto Prodotti e/o Prodotti Finanziari la cui natura o funzione richiedano l'assistenza della Banca nella fase successiva all'acquisto o alla sottoscrizione, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione/acquisto da parte di quest'ultimo dei predetti Prodotti. L'assistenza post vendita comprende la ricezione di ordini, anche ricorrenti, impartiti dal Cliente di sottoscrizioni aggiuntive, conversioni (c.d. switch) e riscatto, oltre che la tenuta delle evidenze contabili relative alle posizioni del Cliente e le attività amministrative connesse.
- La Banca inoltre fornisce assistenza pre e post vendita e assistenza alla clientela mettendo a disposizione della clientela anche un servizio di call
 center accessibile, previa sottoscrizione del necessario contratto di abilitazione, tutti i giorni della settimana secondo orari e modalità volta per
 volta diffusi.

SOTTOSEZIONE V

Norme che regolano la distribuzione ed il collocamento del servizio di gestione di portafogli

Art. 60 - Gestione di Portafogli

- La Banca promuove la sottoscrizione del servizio di gestioni di portafogli, per il quale ha ricevuto il relativo incarico di collocamento da parte della Società Prodotto.
- Nello svolgimento dell'incarico di collocamento del servizio di gestione di portafogli, la Banca deve chiedere al cliente le informazioni che consentano di effettuare la Valutazione dell'adeguatezza.
- 3. La Banca abbina sempre il servizio di Consulenza in materia di investimenti al collocamento del servizio di gestione di portafogli; la consulenza è sempre prestata su iniziativa della Banca, escludendo la possibilità di ricorrere all'iniziativa da parte del Cliente.
- Il servizio di collocamento potrà essere svolto dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della stessa, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze, avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede.

SEZIONE III

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI SU BASE NON INDIPENDENTE

Art. 1 - Disposizioni preliminari

- 1. Il Contratto ha per oggetto la prestazione, da parte della Banca, del servizio di consulenza in materia di investimenti (di seguito, per brevità, anche "Servizio"), di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, per brevità, anche "TUF") e sue successive modifiche o integrazioni. . Il Contratto ha, inoltre, ad oggetto la consulenza sui prodotti finanziari di cui al successivo art. 4.4,.
- 2. Il Servizio viene prestato dalla Banca ai sensi di quanto disposto dalla normativa primaria e secondaria, tempo per tempo vigente e secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente Contratto.
- 3. Il Servizio oggetto del presente Contratto viene prestato dalla Banca esclusivamente in abbinamento ai servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio, assunzione a fermo e/o collocamento di prodotti e strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente regolati nella Sezione II delle Norme Contrattuali. Pertanto, sono qui espressamente richiamate le norme di cui alla Sezione II. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle clausole di cui alla Sezione II, da un lato, e dalle previsioni di cui alla presente Sezione III, dall'altro lato, queste ultime prevalgono.

Art. 2 - Struttura, conclusione ed efficacia del Contratto

- 1. Il Contratto ha la struttura e la natura di un accordo quadro che impegna la Banca a prestare il Servizio in favore del Cliente.
- 2. L'efficacia del Contratto è subordinata all'avvenuta identificazione del Cliente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 e decorre dalla data di accettazione della proposta della Banca da parte del Cliente.
- 3. Il Contratto ed i termini ivi indicati trovano applicazione esclusivamente in relazione al Servizio così come disciplinato dal presente Contratto; richieste del Cliente relative ad ulteriori servizi o a modalità differenti di prestazione degli stessi sono soggette all'insindacabile giudizio della Banca.
- 4. Il Contratto è redatto in forma scritta ovvero, previo accordo delle parti, sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 3 - Identificazione e adeguata verifica del Cliente e di soggetti terzi

- 1. Al momento della sottoscrizione della proposta contrattuale, il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo sono tenuti a fornire alla Banca i propri dati identificativi e, ove esistente, del titolare effettivo del rapporto di consulenza nonché a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'adequata verifica della clientela, secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.
- Qualora la proposta contrattuale sia sottoscritta da più cointestatari, gli obblighi di identificazione e di adeguata verifica della clientela vengono assolti con riguardo a ciascuno di essi.

Art. 4 - Oggetto del Contratto ed ambito del Servizio

- Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione del Servizio su base non indipendente. In particolare, la consulenza è prestata su base non indipendente in quanto: (i) ha ad oggetto prevalentemente strumenti finanziari emessi o collocati da società del Gruppo Banco BPM; e (ii) in relazione e/o in connessione alla prestazione del Servizio vi è la possibilità per la Banca di ricevere e trattenere compensi o commissioni o benefici non monetari ("Incentivi") da soggetti diversi dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Il Servizio consiste nel fornire al Cliente consigli di investimento e raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto specifici strumenti e/o prodotti finanziari, utili per effettuare scelte di investimento e/o disinvestimento, e nel consigliare le operazioni più adatte al Cliente nonché allo stesso adeguate in considerazione delle relative conoscenze ed esperienze in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento, e dell'orizzonte temporale dichiarato, nonché della situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, e degli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la tolleranza al rischio.
- 2. In particolare il Servizio consiste nel fornire al cliente raccomandazioni personalizzate di investimento in relazione ad un insieme di operazioni quali, ad esempio, acquisto e/o, vendita di determinati strumenti e/o prodotti finanziari. Nell'ambito del Contratto, la Banca rivolge altresì al Cliente raccomandazioni aventi ad oggetto i prodotti finanziari di cui al successivo art. 4.4, 2) ovvero servizi di investimento.



- 3. La Banca, quindi, si impegna a proporre al Cliente un insieme di operazioni di investimento che complessivamente risultino adeguate allo specifico profilo finanziario del cliente, in quanto finalizzate a realizzare un portafoglio di strumenti finanziari che:
 - a) corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
 - b) sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - c) sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
 - La Banca presta il Servizio, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente:
 - 1) su servizi di investimento prestati dalla Banca o dalle altre società del Gruppo Banco BPM o distribuiti dalla Banca;
 - 2) sulle seguenti categorie di prodotti finanziari, se emessi da società del Gruppo Banco BPM oppure emessi da soggetti terzi e collocati da società del Gruppo Banco BPM: azioni, titoli di debito, certificati di deposito, certificates, warrant, covered warrant e altri valori mobiliari, quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR"), prodotti di investimento assicurativi, operazioni di pronti contro termine effettuate dalla Banca:
 - 3) in relazione a prodotti non emessi o collocati da società del Gruppo Banco BPM, nei seguenti casi, a condizione che la Banca sia in grado di reperire tutte le informazioni relative a tali strumenti finanziari, necessarie ai fini di poter esprimere una raccomandazione e di valutarne l'adeguatezza:
 - azioni, titoli di debito e altri valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri o in altre sedi di negoziazione;
 - titoli di debito emessi da Stati appartenenti all'OCSE o da entri sovranazionali;
 - Exchanged Traded Commodities ("ETC") e OICR denominati Exchanged Traded Fund ("ETF") negoziati su mercati regolamentati italiani;
 - in via residuale azioni, titoli di debito e altri valori mobiliari non negoziati in alcuna sede di negoziazione.
- 5. La Banca in ogni caso non presta il Servizio di cui al presente Contratto (i) su strumenti finanziari derivati diversi da certificates, warrants e covered warrants negoziati su mercati regolamentati (ii) su strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati ("Derivati over the counter") (iii) su strumenti finanziari il cui mercato di riferimento escluda il Cliente in considerazione della sua classificazione come "cliente al dettaglio" oppure come "cliente professionale"; (iv) su operazioni disposte dal Cliente tramite i servizi di internet banking o banca telefonica.
- 6. Qualora il Cliente intenda effettuare operazioni in strumenti derivati non ammessi alla quotazione in mercati regolamentati (c.d derivati OTC), dovrà sottoscrivere uno separato e specifico accordo; in nessun caso, pertanto il presente Contratto potrà essere utilizzato per effettuare tali ultime operazioni.

Art. 5 - Modalità di svolgimento del Servizio.

- 1. Il Servizio è fornito tramite il personale autorizzato dalla Banca o i Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede con apposito mandato oppure, previo apposito accordo scritto tra le Parti, tramite tecniche di comunicazione a distanza.
- Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del TUF, la Banca fornirà le raccomandazioni personalizzate con la diligenza professionale prevista dall'art.1176, secondo comma, cod. civ., con trasparenza e nell'interesse del Cliente, nei limiti di rischio relativi e in conformità ai principi di adequatezza.
- 3. Il Cliente si dichiara edotto del fatto che le obbligazioni assunte dalla Banca sono obbligazioni di mezzi e non di risultato: pertanto, attraverso le raccomandazioni personalizzate, il Cliente non avrà la certezza del buon esito dei propri investimenti.
- 4. Il Cliente, una volta stabilite le proprie esigenze, dovrà dare una completa informazione sullo stato dei suoi attuali investimenti, sugli strumenti finanziari da esso attualmente detenuti e sulle proprie disponibilità finanziarie nonché ogni altra ulteriore informazione ritenuta necessaria dalla Banca ai fini dell'assolvimento del presente mandato. Sulla base di tali informazioni la Banca presta il Servizio.
- 5. Le raccomandazioni potranno riguardare uno o più investimenti e/o disinvestimenti, oppure potranno riguardare la composizione di parte o dell'intero portafoglio del Cliente gestito o amministrato dalla Banca. La prestazione del Servizio avverrà nel corso di incontri presso le agenzie dove è radicato il rapporto ovvero al di fuori delle dipendenze della Banca per mezzo di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede.
- 6. Le raccomandazioni sono fornite da parte della Banca su supporto durevole, tramite specifico modulo, che contiene (i) la descrizione delle operazioni raccomandate, (ii) una descrizione del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e (iii) il termine di validità.
- 7. La Banca effettua la valutazione di adeguatezza considerando, per ciascun servizio di investimento e/o strumento finanziario, le possibili alternative in termini di costi e complessità così da raccomandare, tra servizi e/o strumenti equivalenti, quello più costoso o più complesso solo quando lo stesso consenta di soddisfare esigenze del Cliente quali, a titolo esemplificativo, la diversificazione del rischio, la liquidità o la riduzione del livello di rischio del portafoglio.
- 8. La Banca verifica in modo continuativo l'adeguatezza del portafoglio del Cliente. Qualora la Banca rilevi l'inadeguatezza del portafoglio la stessa si attiva per formulare una o più raccomandazioni finalizzate a ricondurre il portafoglio in una condizione di adeguatezza.
- Quando il Servizio è prestato ad una persona giuridica, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento alla conoscenza ed
 esperienza, obiettivo di investimento e situazione finanziaria della stessa comunicate dal legale rappresentante o da soggetto dotato di appositi
 poteri.
- 10. Qualora il Contratto sia intestato a più persone la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento al profilo concordato con il concorso di tutti i cointestatari.
- 11. La Banca consiglia un cambiamento negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante la modifica di uno strumento esistente, solo se valuta ragionevolmente che i benefici del cambiamento per il Cliente siano maggiori dei relativi costi.
- 12. Nell'espletamento del Servizio la Banca comunica l'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi di cui all'art. 4, comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo. Gli Incentivi non monetari di minore entità sono descritti in modo generico, mentre quelli non monetari diversi da quelli di minore entità sono quantificati e indicati separatamente. Qualora non sia possibile quantificare tali ultimi prima della prestazione del servizio, la Banca comunica il metodo di calcolo dell'importo e successivamente anche l'esatto ammontare ricevuto. Qualora la Banca riceva Incentivi su base continuativa, comunica al Cliente, una volta l'anno l'importo effettivo degli Incentivi ricevuti.
- 13. Gli obblighi di cui al precedente comma 12 non si applicano a pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

Art. 6 - Dichiarazioni da parte del Cliente

- 1. Il Cliente prende atto che:
 - le indicazioni fornite dalla Banca nell'espletamento del Servizio hanno natura di semplici consigli e/o raccomandazioni che il Cliente resta libero di seguire o meno. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione. Le conseguenti scelte operative e l'utilizzo del servizio di consulenza sono effettuati e fruiti dal Cliente stesso nella sua piena autonomia decisionale ed a suo rischio.



L'effettiva esecuzione delle operazioni deriva da autonome decisioni del Cliente, che valuta i dati fornitigli e la convenienza dell'operazione consigliata, con piena conoscenza dei rischi che da essa derivano;

- le attività di cui al Contratto non comportano, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. In finanza il rischio non è eliminabile e le raccomandazioni personalizzate non possono eliminare tale rischio né garantire alcun rendimento certo;
- le indicazioni e i dati relativi sia ai mercati, sia ai prodotti e agli strumenti finanziari e/o ai servizi di investimento, forniti dalla Banca nell'espletamento del Servizio non costituiscono necessariamente un indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati;
- le indicazioni fornite dalla Banca sono formulate sulla base delle condizioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono rese e che, considerando la rapidità con la quale le condizioni sui mercati finanziari mutano, tali indicazioni possono non essere più valide anche dopo breve tempo;
- ove adeguato per il Cliente, la Banca potrà consigliare l'acquisto di strumenti illiquidi o altamente volatili, o assunzione di leva finanziaria o di rischio di cambio;
- con riferimento ai consigli e alle raccomandazioni rilasciati dalla Banca, gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote OICR possono comportare (i) il rischio di non essere facilmente liquidabili e (ii) la carenza di informazioni appropriate che rendano agevole l'accertamento del valore corrente dell'investimento;
- 2. La Banca non avrà l'obbligo di verificare se, per effetto dell'esecuzione delle raccomandazioni personalizzate fornite ai sensi del presente Contratto, siano acquisite o raggiunte dal Cliente partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza d i qualsiasi natura, né ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.

Art. 7 - Corrispettivi e pagamenti

1. Per il Servizio non è previsto nessun costo aggiuntivo a carico del Cliente, ferma restando la possibilità per la Banca di percepire Incentivi in relazione al servizio stesso, nel rispetto della normativa di tempo in tempo applicabile.

Art. 8 - Durata del Contratto e recesso

- 1. Il Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.
- 2. La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto qualora vi sia una giusta causa (che può anche essere rappresentata, in via esemplificativa, ma non esaustiva, da qualsiasi evento o atto che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Cliente), senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. La Banca può altresì recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 1727 Cod. Civ., mediante comunicazione scritta inviata al Cliente. Il recesso della Banca sarà efficace decorso il termine di 15 quindici giorni dal momento in cui il Cliente ha ricevuto la relativa comunicazione. Il recesso dal Contratto non comporta alcuna penalità per il Cliente.

Art. 9 - Modifiche al Contratto

- 1. La Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento, qualora sussista un giustificato motivo, o comunque nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, le norme e le condizioni economiche del Contratto che regolano il rapporto con il Cliente.
- 2. Nel caso di cui al precedente punto 1, la Banca dovrà comunicare le modifiche al Cliente almeno 15 quindici giorni prima della data di efficacia delle modifiche stesse; entro tale termine, il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso.
- 3. S'intenderanno, inoltre, immediatamente recepite nel Contratto tutte le modifiche determinate da successivi interventi legislativi, regolamentari, giurisprudenziali ed amministrativi in senso lato, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto.

Art. 10 - Invio di comunicazioni e di documentazione

- 1. Ogni dichiarazione e/o comunicazione ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata in lingua italiana.
- 2. Ogni notifica, consegna e spedizione sarà effettuata validamente dalle Parti ai rispettivi recapiti risultanti dal frontespizio del Contratto. In caso di sistemi alternativi di trasmissione, la Banca si riserva il diritto di scegliere, salva diversa richiesta del Cliente, il sistema più opportuno.
- 3. In particolare il Cliente riconosce che il recapito riportato nel frontespizio del Contratto costituisce elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 cod. civ.. Pertanto, ogni comunicazione o notifica dalla Banca al Cliente sarà validamente eseguita al Cliente presso tale indirizzo.
- 4. Le eventuali successive modifiche di recapiti di corrispondenza dovranno essere notificate all'altra Parte mediante comunicazione scritta. Nel caso in cui il rapporto sia cointestato, servirà il consenso di tutti i cointestatari.
- 5. In caso di mancata indicazione del recapito di cui al comma 2, o di diverso accordo scritto, tutte le comunicazioni o notifiche di cui sopra verranno effettuate dalla Banca presso il recapito indicato dal primo intestatario.
- 6. Qualora il Contratto sia intestato a più persone, l'invio delle comunicazioni di cui al presente articolo (i) al recapito di cui al comma 2 o (ii) in assenza dello stesso o di diverso accordo scritto, al recapito indicato dal primo intestatario del Contratto, avrà pieno effetto nei confronti di tutti gli altri intestatari.
- 7. Ē' espressamente vietato domiciliare la corrispondenza relativa al Contratto presso i Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede della Banca.
- 8. Qualora il Cliente fornisca alla Banca un indirizzo di posta elettronica, la Banca ha la facoltà di presumere, previo apposito accordo scritto con il Cliente, che lo stesso intenda e sia idoneo a ricevere le comunicazioni relative al Contratto su supporto durevole alternativo a quello cartaceo.
- 9. Le comunicazioni contrattuali, le rendicontazioni ed ogni altra comunicazione o notifica relative al servizio di investimento disciplinato dal presente Contratto, nonché la documentazione contrattuale e di informativa precontrattuale, potranno essere consegnate al Cliente mediante il Servizio di Internet Banking, nella relativa sezione di posta personale.

Art. 11 – Rendiconto del Servizio

1. La Banca fornisce al Cliente, una volta l'anno, su supporto durevole, il rendiconto del Servizio prestato ai sensi della Normativa di Riferimento.

Art. 12 - Reclami

- 1. La Banca osserva, nei rapporti con il Cliente, le disposizioni di cui alla Normativa di Riferimento.
- 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, il Cliente prima di adire l'autorità giudiziaria ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi articoli.

Art. 13 - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 1. Il Cliente, può sempre presentare un reclamo scritto alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Banca Aletti & C. S.p.A. c/o Banco BPM S.p.A. Funzione Reclami Via Polenghi Lombardo 13 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a reclami@pec.bancobpmspa.it o di posta elettronica a reclam@bancobpm.it). La Banca si impegna a rispondere entro 60 giorni.
- 2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob.



- 3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dall'Ufficio Reclami, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria deve esperire il procedimento di mediazione mediante ricorso entro un anno dalla data del reclamo, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ai sensi del D.Lgs. 179/2007 (www.consob.it). Il diritto di ricorrere all'ACF non può essere oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extra giudiziale contenute nei contratti della Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, presso enti pubblici o privati, purché iscritti nell'apposito registro degli organismi tenuti presso il Ministero della Giustizia.
 - L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
 - 3.bis Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali, di cui l'ACF è parte (di seguito, gli "Organismi ADR"). Oltre a fornire informazioni generali sulla di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo quanto previsto nei precedenti commi, il Cliente, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'ACF presentando reclamo anche tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT.
- 4. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Art. 14 - Legge applicabile

1. I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

Art. 15 - Foro competente

- 1. Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto, il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
- 2. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

| Spazio Riservato a Banca Aletti & C. Spa | | |
|--|-----------------------|--|
| Abbiamo ricevuto la Sua Proposta Contrattuale di cui sopra, che appresso sottoscriviamo in segno di conferma ed accettazione. FIRMA DELLA BANCA PER ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE | | |
| LUOGO E DATA | BANCA ALETTI & C. SPA | |